

## PROVINCIA DI TARANTO

## 9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente – Aree Protette – Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine” – Approvvigionamento Idrico

**DETERMINAZIONE**

N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

REGISTRO DI SETTORE N. 73 DEL 07.07.2015

**OGGETTO: Procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, relativa all'impianto esistente per il recupero/riciclaggio di rifiuti non pericolosi. Cod. IPPC 5.3.b.2**  
**Proponente: IRIGOM S.r.l.**

**RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO**

La IRIGOM S.r.l., con nota acquisita al prot. prov. le n. 51668/A del 04.09.2015, presentava istanza ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006, nell'ambito della procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), relativa all'installazione esistente per il recupero/riciclaggio di rifiuti non pericolosi. L'installazione è in esercizio giusta D.D. 127/2008 e ss.mm.ii..

All'istanza medesima, in bollo, il proponente allegava documentazione tecnico-amministrativa unitamente all'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese istruttorie ai sensi della DGR 1113/2011 e del DM 24/04/2008.

Successivamente, questo ufficio pubblicava sul sito web della Provincia di Taranto le informazioni previste dall' art. 29-quater co.3 del D.lgs 152/2006. A tutt'oggi non è pervenuta presso lo scrivente ufficio alcuna osservazione.

Con nota prot. prov.le n° 68919/P del 01.12.2014, l'ufficio procedente convocava Conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e ss.mm.ii e dell'art. 29-quater co. 5 del D.lgs 152/2006, per il giorno 15 Gennaio 2015, invitando i seguenti Enti:

- Regione Puglia - Servizio Ecologia- Ufficio VIA/VAS
- Consorzio ATO - Provincia di Taranto
- Comune di Massafra
- A.R.P.A. Puglia
- Dipartimento di prevenzione- U.O. di Massafra-Mottola-Statte –Palagianò- S.I.S.P.
- S.P.E.S.A.L.
- Autorità di Bacino della Puglia
- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio- Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica
- Regione Puglia -Servizio Tutela delle Acque
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto
- Regione Puglia-Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica-Ufficio Gestione dei Rifiuti
- Regione Puglia - Servizio Urbanistica
- Acquedotto Pugliese S.p.a.
- Regione Puglia- Servizio rischio industriale - Ufficio inquinamento e grandi impianti

I lavori della prima riunione di conferenza si tenevano regolarmente alla data stabilita. Nel corso dei lavori venivano acquisiti i seguenti pareri (riportati in sintesi e che comunque si intendono integralmente richiamati e trascritti):

- parere dei Vigili del Fuoco prot. 14728 del 18.12.2014, acquisito al prot. prov.le n. 1152/A del 12.01.2015 il quale comunicava il possesso da parte del Gestore di CPI e di parere di conformità antincendio. A tal proposito il Gestore, in sede di Conferenza, confermava che rispetto a tale parere non erano intervenute modifiche nell'installazione;
- nulla osta dello SPESAL, prot. 3756 del 14.01.2015, acquisito al prot. prov.le 2111/A del 16.01.2015;
- richiesta di integrazioni da parte dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. 171 del 14.01.2015, acquisito al prot. prov.le n. 2114/A del 16.01.2015.

Nel corso dei lavori di conferenza, l'ARPA Puglia e questo ufficio richiedevano integrazioni riportate a verbale. La conferenza riteneva, altresì, di dover richiedere all'Ufficio VIA/VAS regionale il parere di competenza relativo alla modifica proposta dal Gestore in sede di AIA.

A valle della conferenza, perveniva il nulla-osta dell'AQP prot. 4236 del 15.01.2015, acquisito al prot. prov.le 2121/A del 16.01.2015. Lo stesso, unitamente al verbale di conferenza ed ai pareri precedentemente citati, veniva inviato ai componenti la Conferenza dei servizi con nota prot. prov.le 2427/P del 19.01.2015.

Con nota prot.2221 del 19.01.2015, acquisita al prov.le 5268/A del 02.02.2015, l'ARPA Puglia formalizzava le integrazioni già richieste in sede di Conferenza.

Con nota prot. prov.le 20592/A del 21.04.2015, la Regione Puglia - Servizio Risorse idriche rendeva il proprio parere favorevole con prescrizioni.

Con nota prot. prov.le 22709/A del 30.04.2015 la Regione Puglia - Ufficio VIA/VAS comunicava alla scrivente Provincia ed al Gestore che la competenza ad esprimersi in merito al carattere delle modifiche proposte dal Gestore (sostanziali o meno) ed alla eventuale procedura VIA rimaneva in carico alla Provincia di Taranto, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 17/2007 modificato dall'art. 5 della L.R. 14 del 07.04.2015.

Con note prot. prov.le 23928/A del 07.05.2015 e prot. prov.le 26594/A del 21.05.2015, il Gestore trasmetteva la documentazione richiesta dall'ARPA, dall'AdB e da questo ufficio nella predetta Conferenza dei Servizi del 15.01.2015.

Con nota prot. prov.le 24923/A del 13.05.2015 il Gestore trasmetteva istanza di valutazione di modifica sostanziale/non sostanziale in ambito VIA.

Con nota prot. prov.le 25815/P del 18.05.2015, veniva convocata la seconda riunione di Conferenza dei servizi per l'08 Giugno 2015. Con la medesima nota si richiedeva ai Vigili del Fuoco di confermare se il parere reso a suo tempo si riferisse all'aumento di stoccaggio istantaneo di PFU che passa dalle attuali 1.998 t a 4.330 t.

Con nota prot. prov.le 26069/P del 19.05.2015 la Conferenza veniva estesa anche all'ASI giusta richiesta del Gestore.

Con nota prot. prov.le 26257/A del 20.05.2015 il Gestore trasmetteva i documenti afferenti la pratica di prevenzione incendi.

Con nota prot. prov.le 27762/A del 28.05.2015 il SISP trasmetteva il proprio parere favorevole con prescrizioni.

I lavori della seconda riunione di conferenza si tenevano regolarmente alla data stabilita. Nel corso dei lavori venivano acquisiti i seguenti pareri (riportati in sintesi e che comunque si intendono integralmente richiamati e trascritti):

- parere dei Vigili del Fuoco prot. 5723 del 22.05.2015, acquisito al prot. prov.le n. 26591/A del 25.05.2015, il quale nel confermare il precedente parere, chiariva che il medesimo contemplava il quantitativo massimo istantaneo di 4.330 t;
- nota ARPA prot. 32260 del 08.06.2015, acquisita in pari data al prot. prov.le 29284/A, con la quale si richiedevano ulteriori integrazioni e chiarimenti;
- parere favorevole con prescrizioni del SISP prot. prov.le 27762/A del 28.05.2015. Relativamente alla prescrizione n° 1 del parere, il Gestore comunicava che avrebbe provveduto ad approntare specifico studio di fattibilità di cui all'art. 7 comma 5 del RR 26/2011;
- nota Autorità di Bacino della Puglia prot. prov.le 29105/A del 08.06.2015 con la quale si prendeva atto delle risultanze dello studio effettuato dal Gestore;

- parere favorevole, per gli aspetti urbanistici ed edilizi, del Comune di Massafra prot. 12588 del 08.06.2015, acquisito al prot. prov.le 29411/A del 09.06.2015. A tal fine, il Gestore chiariva che le aree di stoccaggio insistono al di fuori dall'area di rispetto ferroviario citata nel Certificato di Destinazione Urbanistica.

In sede di Conferenza, l'ASI esprimeva parere favorevole a condizione che venisse definito con documentazione idonea l'assetto proprietario della Ditta istante e che le particelle 66 e 46 Fg. 76 di proprietà dell'ASI (secondo quanto dichiarato dal rappresentante ASI) fossero soggette ad una convenzione/concessione onerosa per il loro utilizzo compatibilmente con le infrastrutture esistenti ed in programma e che la Ditta si doti di autorizzazione ANAS per l'accesso alla SS Appia.

Con riferimento al parere ASI – Taranto, il Gestore specificava che le particelle citate non riguardano l'area dell'impianto oggetto di AIA e comunque le p.lle 66 e 46 risultano intestate, da visure catastali effettuate dal Gestore ed allegate al verbale, ad altri proprietari diversi da ASI Taranto. Il Gestore dichiarava che la proprietà dell'area dell'impianto oggetto di AIA è ben definita da un leasing immobiliare, il cui conduttore è IRIGOM s.r.l. Il Gestore si impegnava a produrre copia del contratto di Leasing.

Relativamente all'eventuale carattere di modifica sostanziale delle modifiche proposte dalla Società, si acquisiva in Conferenza la predetta nota della Regione Puglia prot. prov.le 22709 del 30.04.2015, unitamente alla nota nota prot. 29099/P del 08.06.2015 della Provincia di Taranto con la quale si ritenevano non sostanziali, con delle prescrizioni, le modifiche proposte dal Gestore. Relativamente alla prescrizione n. 2 del predetta nota prot. 29099/P del 08.06.2015, il Gestore si riservava di produrre opportune valutazioni.

Il verbale della riunione dell' 08.06.2015, comprensivo delle note e pareri ivi richiamati, veniva inviato con nota prot. 29662/P del 10.06.2015 ai componenti della Conferenza dei Servizi. Nella medesima nota si riconvocava la Conferenza dei servizi per il 26 Giugno p.v.

Con nota prot. prov.le 31602/A del 19.06.2015 il Gestore forniva le integrazioni richieste in sede di Conferenza dell'08.06.2015.

I lavori della terza riunione di conferenza si tenevano regolarmente alla data stabilita. Nel corso dei lavori veniva acquisito il seguente parere (riportato in sintesi e che comunque si intende integralmente richiamato e trascritto):

- parere ARPA Puglia prot. 36241 del 26.06.2015 acquisito in pari data al prot. prov.le 32787/A, con il quale si impartivano alcune prescrizioni al PMeC.

In ossequio a quanto richiesto da ARPA nel suddetto parere il Gestore effettuava le seguenti dichiarazioni riportate a verbale:

*“Circa la fusione dei cumuli il Gestore dichiara che adotterà le migliori tecniche per mitigare l'impatto visivo già illustrate nella nota prot. 90/2015/In del 05.05.2015. Il Gestore si riserva di predisporre ulteriori misure mitigative se tecnicamente fattibili.*

*In merito all'inquadramento giuridico dello stoccaggio dei rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento, il Gestore specifica quanto segue:*

- *Così come richiesto da ARPA, con riferimento all'All. 10.2 rev\_02 il Gestore conferma che i rifiuti di output dal trattamento (rifiuti metallici e in tela, ecc.) saranno gestiti in regime di deposito temporaneo secondo il criterio temporale.*
- *Il Gestore specifica che attualmente opera in regime di art. 208 e non di semplificata.*

- *Per quanto riguarda le ex MPS il Gestore conferma quanto riportato nel parere ARPA, ribadendo che la sola messa in riserva è un attività di mero deposito rifiuti dalla quale non può scaturire la produzione di materiali per i quali è stata dichiarata la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 -ter."*

Nel corso dei lavori di conferenza, proseguiti anche in data 29.06.2015, veniva data lettura della bozza documento tecnico, predisposta dall'ufficio, successivamente redatto in forma definitiva ed allegato al presente provvedimento (Allegato A – Documento Tecnico). Nella stessa conferenza venivano quantificate le garanzie finanziarie.

Con nota prot. prov.le 33222/A del 01.07.2015 il Gestore trasmetteva la documentazione richiesta in sede di Conferenza e l'ultima revisione del PMeC, allegato al presente provvedimento (Allegato B – PMeC), a seguito alle richieste di ARPA Puglia.

Con nota prot. prov.le n. 33525/P del 02.07.2015 lo scrivente Ufficio trasmetteva ai componenti della Conferenza dei Servizi il verbale di Conferenza del 26.06.2015, comprensivo della nota dell'ARPA prot. 32787/A del 26.06.2015. Con la medesima nota, si invitavano le Amministrazioni interessate ad esprimere il proprio motivato parere in merito alla procedura di che trattasi, qualora non vi avessero già provveduto.

Si rappresenta che questo ufficio, per ogni convocazione di Conferenza dei servizi, evidenziava che ai sensi dell'art. 14-ter co. 7 della L. 241/1990, *"si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata"*.

In sede dell'ultima conferenza dei servizi tenutasi in data 26 e 29 Giugno 2015, e sino alla data del 06.07.2015, non risulta pervenuto alcun parere in difformità e/o ad integrazione dei pareri già acquisiti durante ed al di fuori delle conferenze dei servizi da parte di tutti gli enti componenti la conferenza. In particolare i seguenti Enti: *Regione Puglia – Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Consorzio ATO, Regione Puglia – Ufficio Gestione dei Rifiuti, Regione Puglia – Ufficio Servizio Urbanistica, Regione Puglia – Servizio inquinamento e grandi impianti* non hanno espresso alcun parere.

Per quanto sopra esposto:

- Tenuto conto che il procedimento istruttorio si è concluso positivamente.
- Considerato che questo ufficio ha redatto il documento tecnico - Allegato A.
- Vista l'ultima versione del PMeC predisposta dal Gestore ai sensi dell'art. 29-ter del D.lgs. 152/2006, sulla quale l'ARPA, alla data del 06.07.2015, non ha espresso alcuna osservazione.
- Visto il Documento di Applicazione delle BAT – Allegato C, redatto dal Gestore di cui l'ufficio ne ha preso atto.

Atteso che il Comitato Tecnico Provinciale ex L.R. 30/1986 alla data del 06.07.2015 non si è ancora costituito, si propone al Dirigente del Settore l'adozione del provvedimento finale, fatte salve le valutazioni del costituendo Comitato Tecnico Provinciale.

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del procedimento, attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, nel

rispetto della normativa vigente in materia e che il seguente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione finale da parte del Dirigente del Settore, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il resp. del procedimento- Funzionario Tecnico  
F/to Ing. Emiliano Morrone  
06.07.2015

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

**Letta** e fatta propria la relazione che precede;

**Visti** i pareri degli Enti coinvolti che qui si intendono richiamati ed integralmente trascritti;

**Visto** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;

**Visti** gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n°165/2001;

**Vista** la L. 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii.;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 46 del 04.03.2014;

**Vista** la Legge Regionale n. 17 del 18 giugno 2007;

**Vista** la D.G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: *“Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”*;

**Visto** il D.M. 24.4.2008, denominato *“Decreto Interministeriale Tariffe”*;

**Vista** la D.G.R. n. 1113 del 19/05/2011 *“Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”*;

**Vista** la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 *“Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”*;

**Visto** il D.M. Ambiente 29/01/2007, che ha approvato *“Le linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5 Gestione dei rifiuti”*;

**Visto** il RR n. 26 del 9 Dicembre 2013 *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. 152/06 e smi)”*;

**Vista** la L.R. n. 23 del 16 Aprile 2015 *“Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17”*;

**Vista** la L.R. 30/1986;

**Visto** lo Statuto provinciale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente;

**Considerati** gli esiti delle riunioni di Conferenza dei servizi;

**Considerato** che la L.R. 30/1986, all'art. 5 comma 1 delega le Province per l'approvazione ed i progetti e per l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti anche pericolosi, mentre l'art. 5 comma 9 dispone che le Province si avvalgono di appositi comitati tecnici nei quali deve essere comunque garantita la presenza di esperti nei settori chimico,

ingegneristico, geologico e sanitario, con specifica competenza nella materia dello smaltimento dei rifiuti;

**Preso atto** che a tutt'oggi il Comitato Tecnico Provinciale ex L.R. 30/1986, non è costituito;

**Ritenuto** di dover procedere alla conclusione del procedimento, entro il 07.07.2015, ai fini del rispetto dei termini di legge di cui all'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 46/2014;

**Richiamato** l'art. 14-ter co. 7 della L. 241/1990, secondo cui *“si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata”*;

**Rilevato** che in sede dell'ultima conferenza dei servizi tenutasi in data 26 e 29 Giugno 2015, e sino alla data del 06.07.2015, non risulta pervenuto alcun parere in difformità e/o ad integrazione dei pareri già acquisiti durante ed al di fuori delle conferenze dei servizi da parte di tutti gli enti componenti la conferenza. In particolare i seguenti Enti: *Regione Puglia – Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Consorzio ATO, Regione Puglia – Ufficio Gestione dei Rifiuti, Regione Puglia – Ufficio Servizio Urbanistica, Regione Puglia – Servizio inquinamento e grandi impianti* non hanno espresso alcun parere.

**Ritenuto** di poter considerare acquisito, nell'ambito della presente procedura, l'assenso delle predette Amministrazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**Atteso che** il presente provvedimento:

- è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

## D E T E R M I N A

1. **di rilasciare** – per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni di seguito riportate, nonché quelle espresse in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte, disposte dagli Enti coinvolti e facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione – l'**Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)** al Gestore **IRIGOM s.r.l.** sede legale in **Massafra (TA)** S.S. Appia km 636+700 R.E.A. CCIAA TA145176, CF/P.IVA. 01808530743 per l'impianto relativo al recupero/riciclaggio di rifiuti non pericolosi, ubicato nel Comune di Massafra (TA), codice IPPC 5.3 (b2) dell'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e smi, di cui all'istanza prot.prov.le n. 51668/A del 04.09.2015;
2. di stabilire che il Gestore dovrà rispettare le prescrizioni di seguito riportate nonché quelle riportate nel **Documento tecnico - Allegato A**, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione. Il citato documento contiene, tra l'altro, la descrizione dell'installazione, l'elenco dei CER autorizzati con i relativi quantitativi e le operazioni autorizzate;
3. di stabilire che prima di dare attuazione a quanto previsto nel presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore è tenuto alle comunicazioni di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e smi;
4. di stabilire che l'AIA decorre dalla data della presente provvedimento (data del Registro di Settore) ed il termine finale di validità è **pari a 10 (dieci) anni a partire dalla medesima data**;
5. di stabilire che il Gestore presti in favore della Provincia di Taranto, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto e comunque non oltre la

data di comunicazione di cui all'art. 29 decies comma 1 del D.lgs 152/2006, la seguente garanzia finanziaria (**€.914.450,00**) determinata secondo i criteri già indicati nel R.R. 18/2007 e già seguiti nei provvedimenti amministrativi ex art. 208 rilasciati in favore del Gestore (D.D. 127/2008, D.D. 213/2008, D.D. 27/2012), nonché accettati dal Gestore in sede di Conferenza dei Servizi. La garanzia finanziaria deve essere prestata in uno dei modi previsti dall'art. 1 della L. n. 348/1982.

La garanzia dovrà avere validità per una durata pari alla durata dell'AIA (ovvero anni 10) più ulteriori due anni. L'importo dovrà essere successivamente adeguato alla disciplina nazionale definita dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 195 comma 2 lettera g) e comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e smi.;

6. di stabilire che il Gestore, nelle more di presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 5 e, comunque, non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento, può continuare l'esercizio dell'impianto sulla base ed alle condizioni della previgente autorizzazione;
7. di stabilire che gli allegati: Allegato A "*Documento Tecnico*" – Allegato B "*Piano di Monitoraggio e Controllo*" - Allegato C "*Documento di applicazione delle BAT*" sono parte integrante del presente provvedimento;
8. di stabilire che, ai sensi dell'art. 29 - sexies comma 6-bis del D.lgs 152/2006, il Gestore è tenuto, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, a concordare con ARPA Puglia specifici controlli per le acque sotterranee (che dovranno avvenire almeno una volta ogni cinque anni) e per il suolo (che dovranno avvenire almeno una volta ogni dieci anni). Il Gestore dovrà notificare la Provincia in merito a quanto concordato con ARPA, inviando, altresì, ai summenzionati Enti gli esiti di tali controlli;
9. di stabilire che l'ARPA PUGLIA, cui sono demandati i compiti di Autorità di Controllo, accerterà quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del Gestore, giusta art.29-sexies comma 6-ter del D.lgs. 152/2006, da calcolare con le modalità previste dalla DGR n. 1113 del 19/05/2011;
10. di precisare che il presente provvedimento fa salvi i diritti di terzi e non esime la ditta dall'acquisizione di ogni altro parere, autorizzazione, nulla-osta, atto di assenso comunque denominato, previsti per legge o regolamento, necessari ai fini dell'esercizio dell'attività;
11. di precisare che per l'effettivo esercizio dell'impianto, sia rispettato, fra l'altro, quanto previsto dalle normative vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, elettromagnetismo, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti;
12. di stabilire che il Gestore dovrà assicurare la salvaguardia della vegetazione spontanea, anche in singoli elementi, eventualmente presente nelle vicinanze del sito;
13. di stabilire che la fase di realizzazione dell'impianto non debba comportare, in nessun caso, l'espianto di piante della specie eventualmente sottoposta al riconoscimento di denominazione;
14. di stabilire che il proponente deve mettere in atto tutte le misure atte a prevenire qualsiasi tipo di incidente; le stesse dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e rispondere a criteri costruttivi riconosciuti quali regola dell'arte;
15. di evidenziare che il presente provvedimento non contempla un giudizio sul dimensionamento delle opere a farsi e sulle modalità costruttive delle stesse;
16. di evidenziare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni ambientali a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della Società;



17. di notificare il presente provvedimento alla ditta **IRIGOM S.r.l.** con sede legale in Massafra (TA) S.S. Appia km 636+700 CF/P.IVA. 01808530743, in persona del legale rappresentante p.t.;
18. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti componenti la Conferenza dei Servizi, per gli adempimenti consequenziali, a cura del Settore Ecologia ed Ambiente, unitamente ai seguenti:
- 1° Settore- Polizia Provinciale della Provincia di Taranto;
  - Carabinieri NOE Lecce;
  - Comando Guardia di Finanza;
  - Corpo Forestale dello Stato;
19. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE  
F/to Ing. Martino DILONARDO

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03**  
**Garanzie alla riservatezza**


La pubblicazione dell'atto all'Albo on line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Digs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.


Lì \_\_\_\_\_ F/to Il Dirigente Ing. Martino DILONARDO

Si appone per il presente atto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151, del decreto Legislativo 267 del 18/08/2000.

Taranto, lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO  
Dott. Roberto Carucci





Il sottoscritto Dirigente del Settore Segreteria Generale, su analogo relazione dell'incaricato attesta che copia conforme all'originale del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

**L'Incaricato**

---

**Il Dirigente del Settore  
Segreteria Generale**




PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine” – Approvvigionamento Idrico

Servizio: *Autorizzazione Integrata Ambientale*



2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n 43 del 07.07.2015

## ALLEGATO A - DOCUMENTO TECNICO

### Autorizzazione Integrata Ambientale

“IRIGOM S.R.L.”- Impianto per il recupero/riciclaggio di rifiuti non pericolosi

Codice IPPC 5.3.b2

### INDICE

1	IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE .....	3
2	INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE.....	6
3	AUTORIZZAZIONI CONSIDERATE NELL'AMBITO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.....	6
4	DOCUMENTI PROGETTUALI ACQUISITI DURANTE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO .....	8
5	DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROCESSO PRODUTTIVO .....	14
5.1	Schema a blocchi del processo produttivo .....	17
5.2	Accettazione e modalità di conferimento .....	18
5.3	Operazioni di messa in riserva (R13) .....	19
5.4	Operazione di scambio di rifiuti (R12) .....	19
5.4.1	Selezione e cernita .....	19
5.4.2	Lavaggio.....	19
5.4.3	Adeguamento volumetrico .....	20
5.4.4	Vagliatura .....	21
5.4.5	Triturazione secondaria (opzionale) .....	21
5.5	R3: Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) .....	22
5.6	Descrizione modifiche impiantistiche proposte dal Gestore .....	22
5.6.1	Raffinazione dei granuli .....	22
5.6.2	Colorazione dei granuli .....	23
5.7	Gestione “end of waste” .....	24
6	GESTIONE DEI RIFIUTI .....	25
6.1	Potenzialità dell'installazione .....	25
6.2	Rifiuti autorizzati con relativi codici CER .....	26
6.3	Prescrizioni sulla gestione dei rifiuti .....	26
6.4	Rifiuti prodotti dall'installazione .....	29
7	EMISSIONI ATMOSFERICHE .....	30




PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine” – Approvvigionamento Idrico

Servizio: *Autorizzazione Integrata Ambientale*



2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n 73 del 07/04/10

7.1	Punti di emissione convogliata in atmosfera.....	30
7.2	Emissioni diffuse .....	32
7.3	Prescrizioni gestione filtro a manica.....	32
7.4	Prescrizioni generali sul comparto emissioni in atmosfera.....	33
7.5	Prescrizioni relative ai metodi di prelievo ed analisi emissioni atmosfera.....	34
7.6	Emissioni Fuggitive .....	35
8	GESTIONE ACQUE .....	36
8.1	Gestione acque reflue civili di tipo domestico .....	36
8.2	Acque di processo.....	36
8.3	Gestione delle acque meteoriche.....	37
8.4	Subirrigazione .....	39
8.5	Quadro di monitoraggio .....	40
9	EMISSIONI SONORE.....	42
10	GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO .....	43
11	PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	44
12	CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE.....	45
12.1	Condizioni relative alla gestione dell'installazione.....	45
12.2	Comunicazioni e requisiti di notifica generali .....	46
13	RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE .....	47
14	PRESCRIZIONI GENERALI .....	47
15	STATO DI ATTUAZIONE DELLE BAT DI SETTORE .....	48
16	GARANZIE FINANZIARIE .....	48




PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico


Servizio: Autorizzazione Integrata Ambientale



2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 73 del 07.07.2015

### 1 IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE



Denominazione

**IRIGOM S.r.l. - Impianto per il recupero/riciclaggio di rifiuti non pericolosi**

da compilare per ogni attività IPPC:

5.3.b.2 Codice IPPC	109.07 codice NOSE-P <sup>1</sup>	38-32 codice NACE <sup>2</sup>	38.32.20 codice ISTAT
Classificazione IPPC	<i>Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento.</i>		

Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di TARANTO

n. 01808530743

<sup>1</sup> Classificazione standard Europea delle fonti di emissione (Dec. 2000/479/CE)

<sup>2</sup> Classificazione standard europea delle attività economiche (definizione di impresa adottata dalla Commissione UE: comunicazione n. 96/C213/04 del 23/07/96 – richiamata nel Reg. CE 70/2000)



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: Autorizzazione Integrata Ambientale

Handwritten signature and date 2015

2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 83 del 07.07.2015

Indirizzo dell'installazione

comune	MASSAFRA	prov.	TA	CAP	74016
frazione o località	LOCALITÀ "S. SERGIO"				
via e n. civico	S.S. 7 "APPIA" KM 636 + 700				
telefono	099 8805130	fax	099 6614013		
e-mail	irigom@irigom.it	PEC	irigom@pec.irigom.it		
coordinate geografiche (U.T.M.)	33 T 680288	E	4492500	N	

Sede legale (se diversa da quella dell'impianto)

comune	prov.	CAP
frazione o località		
via e n. civico		
telefono	fax	e-mail
partita IVA		

Responsabile legale

nome	STEFANO	cognome	MONTANARO
nato a	TARANTO	prov. (TA)	il 24/12/1974
residente a	MASSAFRA	prov. (TA)	CAP 74016
via e n. civico	VIA FIRENZE n. 70		
telefono	099 8805130	fax	099 6614013
		e-mail	s.montanaro@irigom.it
codice fiscale	MNTSFN74T24L049Q		

Referente IPPC

nome	STEFANO	cognome	MONTANARO
telefono	099 8805130	fax	099 6614013
		e-mail	s.montanaro@irigom.it
indirizzo ufficio (se diverso da quello dell'impianto)			






PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: Autorizzazione Integrata Ambientale



2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 48 del 07/07/2015

--	--

Superficie totale m<sup>2</sup>  Volume totale m<sup>3</sup>

Superficie coperta m<sup>2</sup>  Superficie scoperta impermeabilizzata m<sup>2</sup>

Responsabile tecnico

Responsabile per la sicurezza

Numero totale addetti

Turni di lavoro

1 - dalle	07:00	alle	15:00
2 - dalle	15:00	alle	23:00
3 - dalle	23:00	alle	07:00

Periodicità dell'attività  tutto l'anno (365 giorni/Anno)




PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: *Autorizzazione Integrata Ambientale*



2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 73 del 07.07.2015

2 INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE

Foglio	Particella - destinazione		Destinazione urbanistica
Comune di MASSAFRA	Fg. 75 p.la 22	Attività Industriale	Zona b.2 – Aree per Attività Secondarie (Programma di Fabbricazione (PdF))

3 AUTORIZZAZIONI CONSIDERATE NELL'AMBITO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Settore Interessato	Provvedimento autorizzativo	Ente competente	Norme di riferimento	Sostituito da AIA	Note
Aria	Det. Dir. n. 89 del 15/02/2006	Regione Puglia	D.P.R. 203/1988	SI	Rilasciata a SERVECO S.r.l. e volturata alla IRIGOM S.r.l. il 21/05/2007
Acqua	Prot. n. 2393 del 23/09/2009	ASL TA Dipartimento di Prevenzione	D.Lgs. 152/2006	NO	Deposito temporaneo dei reflui domestici provenienti dai servizi igienici
	Det. Dir. n. 101 del 27/09/2012	Provincia di Taranto	D.Lgs. 152/2006	SI	Autorizzazione allo scarico in subirrigazione delle acque meteoriche trattate
Rifiuti	Det. Dir. n. 127 del 28/08/2008	Provincia di Taranto	Art. 208 del D.Lgs. 152/2006	SI	Autorizzazione Unica




PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: Autorizzazione Integrata Ambientale



2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 43 del 07.07.2015

Settore Interessato	Provvedimento autorizzativo	Ente competente	Norme di riferimento	Sostituito da AIA	Note
	Det. Dir. n. 213 del 19/12/2008	Provincia di Taranto	Art. 208 del D.Lgs. 152/2006	SI	Modifiche ed integrazioni alla Det. Dir. n. 127 del 28/08/2008
	Det. Dir. n. 27 del 29/02/2012	Provincia di Taranto	Art. 208 del D.Lgs. 152/2006	SI	Provvedimento di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica
Energia	IT00TAE00318E del 21/02/2007	Agenzia delle Dogane di Taranto	D.Lgs. 504/1995	NO	Officina di produzione di soccorso – Energia Elettrica
VIA	Det. Dir. n. 436 del 13/09/2007	Regione Puglia	L.R. (Puglia) 11/2001	NO	Pronuncia di compatibilità ambientale
	Nota Prot. n. 1615 del 23/02/2012	Regione Puglia	L.R. (Puglia) 11/2001 D.Lgs. 152/2006	NO	Valutazione di non sostanzialità della modifica proposta
Sicurezza	Prot. n. 2818 del 01/03/2013 (Pratica n. 37152)	Comando Provinciale dei VV.F. di Taranto	D.P.R. 151/2011	NO	Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) (Attività n. 43/C)
Sicurezza	Prot. n. 0006136 del 27/05/2014 (Pratica n. 37152)	Comando Provinciale dei VV.F. di Taranto	D.P.R. 151/2011	NO	Parere di conformità antincendio



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: Autorizzazione Integrata Ambientale

2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 73 del 07.07.2015

#### 4 DOCUMENTI PROGETTUALI ACQUISITI DURANTE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Documentazione acquisita dalla Provincia di Taranto con Prot. n. 51668/A del 04/09/2014			
Allegato/ Scheda n.	Descrizione	Rev.	Data
1	Relazione Tecnica	00	03/09/2014
2	Estratto topografico e Mappa catastale	00	03/09/2014
3	Stralcio del P.R.G.	00	03/09/2014
4.1	Planimetria dell'impianto (Stato di fatto)	00	03/09/2014
4.2	Planimetria dell'impianto (Stato di progetto)	00	03/09/2014
5.1	Planimetria dell'impianto con l'indicazione dei punti di emissione in atmosfera (Stato di fatto)	00	03/09/2014
5.2	Planimetria dell'impianto con l'indicazione dei punti di emissione in atmosfera (Stato di progetto)	00	03/09/2014
6.1	Planimetria dell'impianto con rete idrica con l'individuazione dei punti di ispezione alla rete e dei punti di scarico (Stato di fatto)	00	03/09/2014
6.2	Planimetria dell'impianto con rete idrica con l'individuazione dei punti di ispezione alla rete e dei punti di scarico (Stato di progetto)	00	03/09/2014
7.1	Planimetria dell'impianto con l'individuazione delle sorgenti sonore (Stato di fatto)	00	03/09/2014
7.2	Planimetria dell'impianto con l'individuazione delle sorgenti sonore (Stato di progetto)	00	03/09/2014
10.1	Planimetria aree deposito materie prime ed ausiliarie – prodotti intermedi – rifiuti (Stato di fatto)	00	03/09/2014
10.2	Planimetria aree deposito materie prime ed ausiliarie – prodotti intermedi – rifiuti (Stato di progetto)	00	03/09/2014
11	Documentazione attinente lo smaltimento dei rifiuti: Attestazione di avvenuta consegna del Modello Unico di Dichiarazione (M.U.D.) relativo all'anno 2013	00	03/09/2014
13	Sintesi non tecnica	00	03/09/2014



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: Autorizzazione Integrata Ambientale



2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 93 del 07.07.2015

Documentazione acquisita dalla Provincia di Taranto con Prot. n. 51668/A del 04/09/2014			
Allegato/ Scheda n.	Descrizione	Rev.	Data
14.1	Schema a blocchi del processo produttivo e di ciascuna fase operativa	00	03/09/2014
14.2	Piano di Monitoraggio e Controllo	00	03/09/2014
14.3	Pareri, visti, autorizzazioni e certificazioni	00	03/09/2014
14.4	Requisiti per la gestione rifiuti e idoneità tecnico-economica	00	03/09/2014
14.5	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai fini della determinazione degli oneri della tariffa istruttoria da versare ai sensi della Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1113 del 19/05/2011	00	03/09/2014
A	Identificazione dell'impianto	00	03/09/2014
B	Precedenti autorizzazioni dell'impianto e norme di riferimento	00	03/09/2014
C	Materie prime ed ausiliarie utilizzate	00	03/09/2014
D	Capacità produttiva	00	03/09/2014
E	Emissioni in atmosfera	00	03/09/2014
F	Risorsa idrica	00	03/09/2014
G	Emissioni idriche	00	03/09/2014
H	Emissioni sonore	00	03/09/2014
I	Rifiuti	00	03/09/2014
L	Energia	00	03/09/2014

Documentazione acquisita dalla Provincia di Taranto con Prot. n. 23928/A del 07/05/2015			
Allegato/ Scheda n.	Descrizione	Rev.	Data
1	Relazione sulla verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento	00	30/04/2015




PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine” – Approvvigionamento Idrico

Servizio: Autorizzazione Integrata Ambientale



2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n 73 del 07.04.2015

Documentazione acquisita dalla Provincia di Taranto con Prot. n. 23928/A del 07/05/2015			
Allegato/ Scheda n.	Descrizione	Rev.	Data
2	Allegato n. 14.2 “Piano di Monitoraggio e Controllo”	01	30/04/2015
3	Elenco aggiornato degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di abbattimento già implementati/eserciti e da attivare con relative schede tecniche	00	30/04/2015
4	Allegato n. 6.2 “Planimetria dell’impianto con rete idrica con l’individuazione dei punti di ispezione alla rete e dei punti di scarico (Stato di progetto)”	01	30/04/2015
5	Scheda F “Risorsa idrica”	01	30/04/2015
6	Allegato n. 10.1 “Planimetria aree deposito materie prime ed ausiliarie – prodotti intermedi – rifiuti (Stato di fatto)”	01	30/04/2015
7	Allegato n. 10.2 “Planimetria aree deposito materie prime ed ausiliarie – prodotti intermedi – rifiuti (Stato di progetto)”	01	30/04/2015
8	Allegato n. 14.1 “Schema a blocchi del processo produttivo e di ciascuna fase operativa”	01	30/04/2015
9	Scheda D “Capacità produttiva”	01	30/04/2015
10	Scheda I “Rifiuti”	01	30/04/2015
11	Relazione previsionale di impatto acustico	00	30/04/2015
12	Allegato n. 4.2 “Planimetria dell’impianto (Stato di progetto)”	01	30/04/2015




PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: *Autorizzazione Integrata Ambientale*



2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 743 del 07/07/2015

Documentazione acquisita dalla Provincia di Taranto con Prot. n. 26594/A del 21/05/2015			
Allegato/ Scheda n.	Descrizione	Rev.	Data
1	Studio idrologico ed idraulico – Relazione tecnica	00	Maggio 2015
2	Studio idrologico ed idraulico – Tav.01	00	Maggio 2015
3	Studio idrologico ed idraulico – Tav.02	00	Maggio 2015
4	Studio idrologico ed idraulico – Tav.03	00	Maggio 2015
5	Studio idrologico ed idraulico – Tav.04	00	Maggio 2015
6	Studio idrologico ed idraulico – Tav.05	00	Maggio 2015
7	Studio idrologico ed idraulico – Tav.06	00	Maggio 2015
8	Studio idrologico ed idraulico – Tav.07	00	Maggio 2015
9	Studio idrologico ed idraulico – Tav.08	00	Maggio 2015

Documentazione acquisita dalla Provincia di Taranto con Prot. n. 31602/A del 19/06/2015			
Allegato/ Scheda n.	Descrizione	Rev.	Data
1	Copia del contratto di locazione finanziaria fra la LEASINT S.p.A. (oggi MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A.) e la SERVECO S.r.l.; copia dell'atto di Cessione del suddetto contratto di locazione finanziaria immobiliare con cui la IRIGOM S.r.l. è subentrata alla SERVECO S.r.l.	00	17/06/2015
2	Opuscolo "Irigom S.r.l. – Informazioni di prevenzione e protezione"	00	17/06/2015
3	Allegato n. 14.2 "Piano di Monitoraggio e Controllo"	02	17/06/2015

IRIGOM S.r.l.




PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: Autorizzazione Integrata Ambientale



2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 73 del 07/07/2015

Documentazione acquisita dalla Provincia di Taranto con Prot. n. 31602/A del 19/06/2015			
Allegato/ Scheda n.	Descrizione	Rev.	Data
4	Allegato n. 6.2 "Planimetria dell'impianto con rete idrica con l'individuazione dei punti di ispezione alla rete e dei punti di scarico (Stato di progetto)"	02	17/06/2015
5	Allegato n. 10.2 "Planimetria aree deposito materie prime ed ausiliarie – prodotti intermedi – rifiuti (Stato di progetto)"	02	17/06/2015
6	Scheda E "Emissioni in atmosfera"	01	17/06/2015
7	Allegato n. 5.2 "Planimetria dell'impianto con l'indicazione dei punti di emissione in atmosfera (Stato di progetto)"	01	17/06/2015
8	Scheda I "Rifiuti"	02	17/06/2015
9	Allegato n. 14.1 "Schema a blocchi del processo produttivo e di ciascuna fase operativa"	02	17/06/2015
10	Scheda D "Capacità produttiva"	02	17/06/2015
11	Piano di dismissione e ripristino	00	17/06/2015
12	Allegato n. 4.2 "Planimetria dell'impianto (Stato di progetto)"	02	17/06/2015
13	Allegato n. 7.2 "Planimetria dell'impianto con l'individuazione delle sorgenti sonore (Stato di progetto)"	01	17/06/2015

Documentazione acquisita dalla Provincia di Taranto con Prot. n. 33222/A del 01/07/2015			
Allegato/ Scheda n.	Descrizione	Rev.	Data
1	Allegato n. 14.2 "Piano di Monitoraggio e Controllo"	03	30/06/2015





PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine” – Approvvigionamento Idrico

Servizio: *Autorizzazione Integrata Ambientale*

2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 73 del 02/07/2015

Documentazione acquisita dalla Provincia di Taranto con Prot. n. 33222/A del 01/07/2015			
Allegato/ Scheda n.	Descrizione	Rev.	Data
2	Scheda “H” - “Emissioni Sonore”	01	30/06/2015
3	Attestazione da parte di chimico abilitato sulle sostanze inquinanti attinenti	00	29/06/2015

**N.B.:** Gli originali dei documenti progettuali consegnati dal proponente, sono parte integrante del presente provvedimento.




PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: *Autorizzazione Integrata Ambientale*



2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n 73 del 04.07.2015

## 5 DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Quanto di seguito è stato tratto, ai soli fini descrittivi, dall'elaborato "Relazione tecnica" acquisita al prot. n. 51668/A del 04/09/2014.

L'installazione della IRIGOM S.r.l. svolge l'attività di recupero/riciclaggio di rifiuti non pericolosi, costituiti prevalentemente da pneumatici fuori uso (PFU) e rifiuti in gomma, per la produzione di combustibile alternativo, da destinare alle cementerie autorizzate al recupero di energia, granulo e polverino di gomma.

L'impianto della IRIGOM S.r.l. è costituito da un capannone industriale con annesso piazzale esterno funzionale al processo produttivo e altri fabbricati con funzioni accessorie quali servizi tecnologici.

Il capannone è costituito da un unico corpo di fabbrica, composto da un piano seminterrato, attualmente non utilizzato ai fini dell'attività, un piano terra, adibito alla attività di granulazione e agli uffici e locali per il personale, un piano primo, destinato ai fini abitativi (casa del custode), ma attualmente non utilizzato.

L'opificio risulta così suddiviso nelle seguenti aree:

- capannone industriale;
- area di "accettazione" dotata di stadera a ponte;
- area del piazzale dedicata allo stoccaggio dei rifiuti da lavorare e/o già lavorati;
- area del piazzale dedicata alle attrezzature e agli impianti necessari per la lavorazione dei rifiuti;
- area del piazzale dedicata allo stoccaggio delle materie prime e/o dei prodotti finiti;
- area del piazzale dedicata alle operazioni di transito e manovra degli automezzi;
- area di servizio per il trattamento delle acque meteoriche ove è ubicata la vasca di accumulo e l'impianto di trattamento;
- area di servizio per il trattamento delle acque reflue civili di tipo domestico ove è ubicata la vasca di accumulo a tenuta;
- area di servizio in cui sono ubicate le vasche di accumulo delle acque di lavorazione;
- area di servizio per i presidi antincendio ove è ubicata la vasca di riserva idrica e il gruppo idrico di pompaggio per l'alimentazione della rete sprinkler e degli idranti;
- area di servizio ove è ubicata la cabina ENEL di trasformazione MT/BT e il gruppo elettrogeno per l'alimentazione di emergenza;




PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: *Autorizzazione Integrata Ambientale*



2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 73 del 07.01.15

- area su cui è posizionato un distributore di gasolio per il rifornimento dei mezzi interni;
- area a verde destinata allo smaltimento mediante subirrigazione delle acque meteoriche depurate.

L'attività di recupero dei rifiuti effettuata dalla IRIGOM S.r.l. può essere finalizzata a:

- Recupero energetico in cenerie e/o impianti di termovalorizzazione;
- Recupero di materia (operazione eseguita internamente o presso impianti terzi autorizzati);
- Recupero presso impianti terzi autorizzati.

L'attività finalizzata al recupero energetico si compone delle seguenti fasi:

- Accettazione dei rifiuti in ingresso in impianto;
- Messa in riserva (stoccaggio) in cumuli su pavimentazione in cls. industriale;
- Selezione per tipologia secondo criteri dimensionali;
- Stallonatura (per i soli pneumatici fuori uso – PFU – di autocarro e di grandi dimensioni);
- Triturazione Preliminare/Cesoatura (per i soli rifiuti di grandi dimensioni);
- Lavaggio;
- Triturazione;
- Vagliatura;
- Eventuale triturazione secondaria;
- Stoccaggio in cumuli.

L'attività finalizzata al recupero di materia si compone delle seguenti fasi:

- Accettazione dei rifiuti in ingresso in impianto;
- Messa in riserva (stoccaggio) in cumuli su pavimentazione in cls. industriale;
- Selezione per tipologia secondo criteri dimensionali;
- Stallonatura (per i soli PFU di autocarro e di grandi dimensioni);
- Lavaggio;
- Triturazione;
- Vagliatura;
- Granulazione;
- Deferrizzazione;



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: *Autorizzazione Integrata Ambientale*

2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n 73 del 07.07.2015

- Granulazione secondaria (da installare, approvata in sede di AIA);
- Separazione tela (da installare, approvata in sede di AIA);
- Deferrizzazione (da installare, approvata in sede di AIA);
- Vibrovagliatura (da installare, approvata in sede di AIA);
- Eventuale colorazione (da installare, approvata in sede di AIA);
- Stoccaggio in big-bags.

L'attività finalizzata al recupero presso impianti terzi autorizzati si compone delle seguenti fasi:

- Accettazione dei rifiuti in ingresso in impianto;
- Messa in riserva (stoccaggio) in cumuli su pavimentazione in cls. industriale;
- Selezione per tipologia secondo criteri dimensionali;
- Stoccaggio in cumuli.

Rispetto alla configurazione dell'installazione autorizzata ed in esercizio, il Gestore intende realizzare le seguenti modifiche:

- aumento del quantitativo di stoccaggio istantaneo: da 1.988 tonnellate a 4.330 tonnellate;
- all'interno del capannone (piano terra) la linea di granulazione sarà migliorata aggiungendo un'ulteriore raffinazione attraverso l'installazione di nuovi macchinari. Tale adeguamento impiantistico consentirà di produrre un granulo di maggiore qualità, migliorato nella granulometria (più piccolo e più regolare), nonché nel grado di purezza, in quanto sarà migliorato il sistema di estrazione della parte metallica e ferrosa;
- a valle del ciclo di produzione dei granuli sarà installato un miscelatore orizzontale per la colorazione dei granuli da destinare alla realizzazione di superfici sportive o conglomerati in gomma; potranno essere colorati sia granuli provenienti dal ciclo interno di recupero dei rifiuti, che granuli acquistati sul mercato, anche non provenienti dall'industria del riciclaggio rifiuti;
- nuova redistribuzione degli ambienti interni adibiti ad uffici, servizi e magazzino (opere edilizie minori) e realizzazione di una scala esterna (struttura aperta); tali opere NON modificano la volumetria esistente

**N.B. Si precisa che le operazioni di gestione rifiuti dovranno essere gestite secondo quanto di seguito descritto.**



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE


Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: Autorizzazione Integrata Ambientale

2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 73 del 27.01.2015

5.1 Schema a blocchi del processo produttivo



Nota (\*): I rifiuti 191208 e 191212 sono eventualmente prodotti in quantità residuali e avviati allo smaltimento in quanto, ad oggi, non ci sono impianti in grado di recuperarli. Non appena ci saranno le condizioni, la IRIGOM S.r.l. favorirà il recupero piuttosto che lo smaltimento.




PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: *Autorizzazione Integrata Ambientale*



2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n 73 del 07.07.2015

## 5.2 Accettazione e modalità di conferimento

L'accesso in impianto per il conferimento dei rifiuti è consentito esclusivamente ai soggetti previsti dal programma di lavoro stilato, che conferiscono con veicoli idonei al trasporto dei rifiuti.

Qualsiasi veicolo che giunge in impianto, non rispettando le modalità di trasporto definite, viene respinto al mittente a prescindere dall'intrinseca accettabilità o meno dei rifiuti trasportati.

Poiché l'esercizio dell'impianto è fondato su un'attenta programmazione delle varie attività di accettazione, stoccaggio, trattamento e successivo conferimento ad impianti esterni autorizzati, il programma di lavoro è delineato, di volta in volta, al fine di distribuire, per quanto possibile, omogeneamente, tali attività, in modo da evitare eventuali rallentamenti, attese o intralci tra i mezzi esterni e i mezzi interni di movimentazione ed anche per evitare che si vengano a creare situazioni di pericolo per gli operatori sia esterni che interni all'impianto.

Al fine di ottimizzare l'intero ciclo di lavorazione, i rifiuti conferiti in impianto devono essere esenti da materiali estranei contaminanti (terreno, olio, ecc.); tali requisiti qualitativi sono preliminarmente contrattualizzati con i conferitori e verificati in fase di accettazione del carico in impianto.

Per verificare il peso dei rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto sui diversi tipi di veicoli e/o all'interno di grandi contenitori, viene eseguita una doppia pesata (lordo e tara) mediante una stadera a ponte della portata di 60.000 kg.

Ogni veicolo utilizzato per il conferimento è sottoposto, prima dello scarico, ad una serie di verifiche mirate alla constatazione che il rifiuto conferito sia effettivamente quello indicato dal produttore in fase di richiesta di conferimento.

In prima istanza si esegue la verifica relativa alla documentazione di accompagnamento e, successivamente, sempre all'atto dell'ingresso del veicolo in impianto, il personale addetto all'accettazione procede, quando possibile, ad un preliminare esame visivo per verificare che con i rifiuti indicati non ci siano materiali o rifiuti estranei.

Se il riscontro è diverso da quello atteso e quindi i rifiuti non sono accettabili, il carico è respinto al mittente (produttore).

Gli autisti sono assistiti nelle operazioni di carico e scarico affinché le stesse avvengano in maniera ordinata presso le aree indicate nel programma di lavoro, evitando che vengano effettuate operazioni non conformi alle procedure impartite dalla direzione.




PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: Autorizzazione Integrata Ambientale



2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 73 del 04.07.05

Ultimate le operazioni di conferimento, all'autista è consegnata la documentazione di attestazione per il quantitativo di rifiuto verificato ed accettato.

### 5.3 Operazioni di messa in riserva (R13)

All'ingresso in impianto, dopo i controlli e le verifiche effettuate nell'apposita area di conferimento, i rifiuti non pericolosi (costituiti principalmente da PFU) entrano in messa in riserva (R13).

La messa in riserva dei rifiuti avviene sul piazzale esterno in cumuli, su basamenti idoneamente pavimentati in cls industriale, impermeabili, che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.

L'area ha una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta.

I rifiuti stoccati in impianto, essendo costituiti prevalentemente da PFU, interi e/o tritati in pezzatura di circa 100 cm<sup>2</sup>, non sono polverulenti, hanno caratteristiche di omogeneità e non sono inquinati da sostanze estranee che possano compromettere la loro destinazione finale.

### 5.4 Operazione di scambio di rifiuti (R12)

Nell'ambito dell'operazione di recupero R12, la IRIGOM S.r.l. svolge almeno una delle seguenti attività:

- Selezione e cernita;
- Lavaggio;
- Adeguamento volumetrico;
- Vagliatura.

#### 5.4.1 Selezione e cernita

I rifiuti in ingresso sono selezionati per tipologia e criteri di lavorabilità.

In particolare i PFU sono separati principalmente secondo criteri dimensionali (PFU da autovettura, PFU da autocarro, PFU di grandi dimensioni da provenienza agricola e industriale) e criteri di lavorabilità.

#### 5.4.2 Lavaggio

Prima di essere avviati alla triturazione, i rifiuti vengono immersi, tramite una gru elettrica su plinto dotata di polipo, all'interno di una vasca di lavaggio, al fine di perdere eventuali tracce di terreno e/o sabbia presenti, che danneggerebbero le lame dei trituratori.

La vasca di lavaggio ha una sezione tronco-piramidale, è realizzata in c.a. e internamente impermeabilizzata.

Nella parte bassa è montata una griglia metallica, al di sotto della quale si depositano per gravità il terreno e la sabbia proveniente dal lavaggio dei rifiuti.




PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: *Autorizzazione Integrata Ambientale*



2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 73 del 07/02/2015

#### 5.4.3 Adeguamento volumetrico

La "Linea di Triturazione Rifiuti Speciali Non Pericolosi" della IRIGOM S.r.l. è composta da: stallonatrice con rulliera, nastri trasportatori, due triturator, due vagli.

Il ciclo di lavorazione consiste nel carico dei rifiuti speciali non pericolosi su nastro trasportatore, prima triturazione, seconda triturazione, doppia vagliatura in cascata.

Il triturato avente pezzatura superiore (sovvallo) oltrepassa i vagli e viene convogliato, mediante apposito nastro di riciclo, nel trituttore secondario per essere ulteriormente macinato fino a portarlo ad una pezzatura idonea.

Il triturato ottenuto dalle fasi di triturazione e vagliatura può essere avviato, secondo le sue caratteristiche, al recupero energetico R1 in cementerie autorizzate, al recupero presso impianti terzi autorizzati o al recupero di materia R3, attività che può essere interna o esterna alla IRIGOM S.r.l.

Le macchine sono collegate elettricamente in sequenza e gestite da quadri automatici che ne controllano il ciclo di lavoro.

#### ***Stallonatura (per i soli PFU di autocarro e di grandi dimensioni)***

Preliminarmente alla fase di triturazione, per i soli PFU da autocarro e di grandi dimensioni, può essere effettuata la cosiddetta operazione di stallonatura che consiste nell'estrarre mediante azione meccanica il "tallone" degli pneumatici.

Il tallone, presente nei soli pneumatici di autocarro, è composto da due corde metalliche ad anello, posizionate sulla parte dello pneumatico che va a contatto con il cerchio della ruota.

La stallonatura viene eseguita da una macchina dedicata che, tramite un sistema idraulico a "gancio", strappa il tallone dallo pneumatico.

La frazione metallica proveniente dall'operazione di stallonatura viene stoccata in cassoni scarrabili che, una volta pieni, vengono prelevati e conferiti presso altri impianti di recupero di materiali ferrosi autorizzati.

#### ***Triturazione Preliminare/Cesoatura (per i soli rifiuti di grandi dimensioni)***

La cesoatura viene svolta mediante una cesoia mobile in periodi limitati e per campagne specifiche di triturazione di rifiuti di grandi dimensioni.

Inoltre, una macchina dotata di polipo carica i rifiuti di grandi dimensioni nella cesoia meccanica mobile che effettua una triturazione preliminare grossolana, tale da facilitare la successiva fase di triturazione.






PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: *Autorizzazione Integrata Ambientale*



2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 73 del 02-07-10/15

### **Triturazione**

L'adeguamento volumetrico (triturazione) è la fase principale dell'attività di recupero.

La tecnologia di triturazione, attraverso due trituratori bi-albero da 150 CV di potenza in cascata permette di produrre un materiale di buona qualità, soprattutto per quanto riguarda la regolarità della forma e la costanza delle dimensioni.

La triturazione è effettuata a bassa velocità (velocità di rotazione max dei rotori 20 giri/minuto) e per questo motivo, oltre che per la nebulizzazione continua di acqua durante la triturazione, non c'è alcuna emissione di polveri.

Nel primo trituratore, i rifiuti subiscono una prima triturazione di sgrossatura e da qui, in un secondo trituratore, avviene un'ulteriore triturazione.

#### **5.4.4 Vagliatura**

Dopo il secondo trituratore, i rifiuti triturati vengono fatti passare attraverso due vagli in cascata: un vaglio a margherite ed un vaglio a tamburo rotante.

Attraverso la vagliatura, viene selezionato il materiale avente una pezzatura idonea alle specifiche richieste.

Il triturato avente idonea pezzatura viene scaricato, tramite trasportatori a nastro, sul piazzale esterno.

Il triturato avente pezzatura superiore (sovrvallo) oltrepassa i vagli e viene convogliato, mediante apposito nastro di riciclo, nel trituratore secondario per essere ulteriormente macinato fino a portarlo ad una pezzatura idonea.

Modificando i vagli, è possibile variare le dimensioni del triturato per soddisfare le specifiche del cliente o della successiva fase di lavorazione.

I rifiuti così trattati vengono stoccati in cumuli sul piazzale esterno, così come indicato negli elaborati grafici.

#### **5.4.5 Triturazione secondaria (opzionale)**

Per particolari richieste di mercato è possibile produrre un triturato in gomma in pezzatura più piccola, più regolare e con taglio più netto.

Per queste particolari specifiche, il triturato può essere ulteriormente lavorato attraverso il granulatore posto all'interno del capannone.



PROVINCIA DI TARANTO  
9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine” – Approvvigionamento Idrico

Servizio: *Autorizzazione Integrata Ambientale*

2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 73 del 04.07.2015

### 5.5 R3: Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

L'operazione di recupero di materia R3 viene effettuata all'interno del capannone.

I “prodotti” dell'attività di recupero cessando la qualifica di “rifiuto” devono rispondere alle condizioni definite nel successivo paragrafo 5.7.

Il triturato in gomma destinato al recupero di materia (R3), tramite carrelli elevatori a braccio telescopico, viene caricato all'interno della tramoggia dosatrice che alimenta in maniera costante il granulatore.

Il granulatore è una macchina monorotore ad azionamento elettrico con una potenza di 160 kW, dotata di tramoggia di alimentazione con spintore elettromeccanico, griglia vagliatrice in acciaio speciale antiusura, tavola vibrante all'uscita del materiale lavorato.

Un separatore magnetico a nastro posizionato al di sopra della tavola vibrante, separa la frazione metallica libera, scaricandola in un contenitore.

In uscita dal granulatore il materiale, passando attraverso una tavola vibrante e dei trasportatori a catena, viene insaccato in big-bags, stoccato sul piazzale, pronto per essere immesso sul mercato.

### 5.6 Descrizione modifiche impiantistiche proposte dal Gestore

#### 5.6.1 Raffinazione dei granuli

Il Gestore prevede l'installazione di ulteriori macchinari che permetteranno di raffinare ulteriormente il granulo attualmente producibile, producendo una tipologia di prodotto con una granulometria più piccola, di forma sferica/arrotondata, esente da impurezze determinate dalla presenza di metalli e tela contenuti nei rifiuti in gomma.

L'implementazione della modifica permetterà di impiegare in ingresso non solo materiali provenienti dal ciclo di recupero di rifiuti interno alla IRIGOM S.r.l., ma anche granuli grezzi, provenienti da attività di recupero svolta presso impianti terzi autorizzati o da materie prime vergini (TPV, EPDM, ecc.), aventi granulometrie disomogenee e che, a valle delle fasi di raffinazioni, presentino granulometrie omogenee e idonee per le differenti esigenze di mercato.

La modifica proposta dal Gestore prevede l'installazione, a valle del granulatore, dei seguenti macchinari:

- Coppia di mulini granulatori, aventi rotore centrale a lame intercambiabili, gruppo lame fisse regolabili radialmente, griglia vagliatrice in acciaio antiusura, scambiatore per il raffreddamento; \*




PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine” – Approvvigionamento Idrico

Servizio: *Autorizzazione Integrata Ambientale*



2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 73 del 02.07.2015

- Elettroventilatore per il trasporto pneumatico dei granuli in uscita dai mulini;
- Separatore tela costituito da un vaglio cilindrico rotante per la separazione di eventuali impurezze, per lo più costituite da tela;
- Trasportatore a coclea;
- Deferrizzatore, che provvede ad eliminare eventuali particelle metalliche presenti;
- Elevatore a tazze;
- Impianto di selezione granulometrica, costituito da due vibrovagli a tre piani che separano le diverse frazioni granulometriche. In uscita dai vibrovagli, i granuli vengono confezionati in big-bags secondo le diverse granulometrie. Cambiando le reti di selezione dei vibrovagli si possono separare tutte le frazioni granulometriche fino a 10 mm di diametro.

In ogni punto della linea di selezione, verrà aspirata la tela tramite aspirazione forzata.

Al termine di questo ciclo produttivo si otterrà un granulo qualitativamente pregiato.

Le piccole percentuali di tela e di metallo saranno avviate a recupero o smaltimento presso idonei impianti terzi autorizzati.

Le macchine da installare saranno completamente incapsulate e collegate ad un sistema di captazione ed aspirazione delle polveri autonomo, costituito da elettroventilatore, ciclone per l'abbattimento delle polveri grossolane, filtro a maniche che garantisce la ritenuta delle polveri più fini.

L'aria così depolverata sarà collettata nel punto di emissione convogliata esistente, indicato con la sigla E1 negli specifici elaborati grafici (Cfr. in particolare l'Allegato n. 5.2 “Planimetria dell'impianto con l'indicazione dei punti di emissione in atmosfera (Stato di progetto)”, Rev. 01 del 17/06/2015).

#### 5.6.2 Colorazione dei granuli

L'impianto consisterà in un miscelatore orizzontale, dove i granuli in gomma saranno mescolati a resina poliuretana colorata, che reticolando intorno al singolo granulo, lo ingloberanno completamente, colorandolo.

La produzione avverrà in lotti di circa 1.000 kg con un tempo ciclo di un'ora.

La movimentazione in ingresso e in uscita dal miscelatore avverrà tramite coclee.

In uscita dal miscelatore, il prodotto verrà confezionato in sacconi, pronto per la commercializzazione.



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine” – Approvvigionamento Idrico

Servizio: Autorizzazione Integrata Ambientale

2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 73 del 07.09.2015

### 5.7 Gestione “end of waste”

I materiali prodotti dal Gestore derivanti dall'attività di recupero R3, cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano le seguenti specifiche:

a) le seguenti caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche:

Parametri	Norma Tecnica di riferimento	Granulato	Polverino
		Limiti di accettabilità	
Fibre metalliche (%)	UNI CEN/TS 14243/2010	0,2	0,1
Fibre tessili (%)	UNI CEN/TS 14243/2010	1	0,5
Granulometria (mm)	UNI CEN/TS 14243/2010	Generalmente tra 0,8 e 20 mm	Generalmente <0,8
Estratto in acetone (%)	UNI 4908:2011	< 22	< 22
Contenuto in ceneri (%)	UNI ISO 247:2014	< 8	< 8
Contenuto polimerico – gomma (%)	Analisi Termogravimetrica (TGA)	> 40	> 40
Densità (g/cm <sup>3</sup> )	UNI-EN 1097-3:1999	0,3±0,7	0,2±0,6
Composti organici alogenati estraibili (EOX) (mg/kg)	DIN 18035-7	≤ 100	≤ 100

b) contenuto in metalli pesanti conforme ai limiti individuati da Tab. 7 della norma DIN 18035-7.

Il polverino e il granulato destinati alla produzione di manufatti, bitumi e parabordi nelle forme usualmente commercializzate devono derivare esclusivamente da pneumatici fuori uso con presenza di inquinanti superficiali IPA < 10 ppm.

Il granulo e il polverino di gomma SBR (dall'inglese: Styrene Butadiene Rubber ovvero un elastomero costituito da unità monomeriche di stirene e butadiene) prodotti dal Gestore triturando finemente i rifiuti in gomma, estraendone la frazione metallica (acciaio armonico) e la frazione in tela (nylon), dovranno essere conformi alla Technical Specification CEN TS-14243: “Materiali prodotti da pneumatici fuori uso - specifiche delle categorie basate sulle loro dimensioni e impurità, e metodi per la determinazione delle loro dimensioni e impurità.”



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine” – Approvvigionamento Idrico

Servizio: Autorizzazione Integrata Ambientale

2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 13 del 07.01.2015

6 GESTIONE DEI RIFIUTI

6.1 Potenzialità dell'installazione

L'installazione è autorizzata a gestire i seguenti quantitativi massimi di rifiuti:

Tipologia rifiuti	Operazioni – Allegati B e C alla parte IV del D.Lgs n.152/06 e smi	Attività svolta dal Gestore	Operazione Autorizzata allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e smi	Capacità massima Istantanea autorizzata (tonn)	Potenzialità massima giornaliera di rifiuti autorizzata (tonn/giorno)	Potenzialità massima annua autorizzata (tonn/anno)
Non Pericolosi	R13: Messa in riserva	Stoccaggio	R13	4.330	--	--
	R12: Scambio di rifiuti	Selezione e cernita Lavaggio Adeguamento volumetrico Vagliatura	R12	--	400	30.000*
	R3: Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi	Selezione e cernita Lavaggio Adeguamento volumetrico Vagliatura Granulazione Deferrizzazione Separazione tela Vibro-vagliatura Confezionamento in big-bags	R3	--	50**	20.000*

\*Come da autorizzazione Determinazione della Provincia di Taranto n. 27 del 29.02.2012

\*\* Come da Determinazione VIA della Regione Puglia n. 436 del 13.09.2007




PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: Autorizzazione Integrata Ambientale



2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 23 del 27.02.2015

### 6.2 Rifiuti autorizzati con relativi codici CER

Sono autorizzati in ingresso all'installazione, esclusivamente i rifiuti identificati con i codici CER di seguito specificati e sottoposti alle operazioni indicate in tabella, contrassegnate con una X.

Si precisa che i rifiuti sotto indicati e le relative operazioni sono già stati autorizzati con D.D. 127/2008 della Provincia di Taranto e ss.mm.ii.

CODICE	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO		
		R13	R12	R3
<b>07</b>	<b>RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI</b>			
<b>0702</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</b>			
070299	rifiuti non specificati altrimenti*	X	X	X
<b>16</b>	<b>RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO</b>			
<b>1601</b>	<b>veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)</b>			
160103	pneumatici fuori uso	X	X	X
<b>1603</b>	<b>prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</b>			
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05*	X	X	X
<b>19</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE</b>			
<b>1912</b>	<b>rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</b>			
191204	plastica e gomma	X	X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*	X	X	--

\*Il Gestore ha dichiarato che trattasi di scarti in gomma e plastica e fibre artificiali

### 6.3 Prescrizioni sulla gestione dei rifiuti

Il Gestore è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni:




PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: *Autorizzazione Integrata Ambientale*



2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 43 del 01.01.2015

1. Tutti i cumuli di pneumatici stoccati e da avviare al processo di trattamento devono essere dotati di idonea copertura, anche mobile e comunque ignifuga, da realizzarsi provvisoriamente in PVC o altro materiale idoneo – in grado di assicurare sia il decoro paesaggistico ma soprattutto di protezione dal vento e dalle acque meteoriche che cadendo, andrebbero ad accumularsi negli spazi vuoti e nelle concavità dei pneumatici, provocando ristagni d'acqua dannosi alla salubrità dell'ambiente di lavoro in quanto habitat di sviluppo larvale e conseguente proliferazione di insetti culicidi (zanzare) – e allorquando i regolamenti comunali lo consentiranno, con la realizzazione di strutture di copertura più stabili (es. tettoie o simili). Entro 48h dalla scoperta del cumulo lo stesso deve essere comunque avviato al trattamento;
2. il Gestore deve predisporre un accesso permanente e sicuro alle aree di stoccaggio dei rifiuti;
3. la durata massima prevista per lo stoccaggio, con effetto dalla data di assunzione in carico del rifiuto, dovrà essere limitata ad un anno;
4. il controllo sui rifiuti da trattare deve essere operato secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 03 del 30 Giugno 2015;
5. i rifiuti contraddistinti da codice specchio vanno accompagnati dalle analisi a cura del produttore;
6. per i CER xx.xx.99 le analisi andranno effettuate su ogni lotto omogeneo;
7. i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, nonché di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di movimentazione;
8. i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe identificative apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione;
9. l'installazione, nel suo complesso, deve essere disinfestata periodicamente;
10. durante le operazioni di controllo del rifiuto in ingresso ed in uscita, il Gestore è tenuto ad effettuare annotazioni su appositi registri secondo le quantità e qualità accertate;
11. i recipienti, fissi e mobili, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti;
12. i rifiuti in ingresso dovranno essere registrati riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore e area di stoccaggio in cui verranno collocati, al fine di assicurarne la rintracciabilità;



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: *Autorizzazione Integrata Ambientale*



2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n 73 del 02-02-2015

13. le aree di accettazione e di movimentazione dei rifiuti devono consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita. Nel settore di accettazione e movimentazione non è consentito lo stoccaggio di rifiuti;
14. nell'installazione devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
15. le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite del codice CER dell'Elenco Europeo dei rifiuti, di cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, indicante i codici, lo stato fisico e le caratteristiche dei rifiuti stoccati nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Andranno indicate le relative classi di pericolo (cd. "Classi HP") e le norme per la manipolazione di ciascuna tipologia di rifiuto; dette aree dovranno rispondere ai requisiti minimi fissati dalla vigente normativa ed essere dotate di idonea copertura;
16. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
17. i fusti non siano immagazzinati su più di 2 livelli e sia assicurato sempre uno spazio di accesso sufficiente per effettuare ispezioni su tutti i lati;
18. devono essere adottate tutte le misure cautelative per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri;
19. i rifiuti valutati dal Gestore non idonei, sotto il profilo merceologico/analitico, per essere avviati alle successive fasi di recupero/smaltimento, devono essere avviati ad altro trattamento idoneo (D/R);
20. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento), devono garantire una continua impermeabilizzazione, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti. Le superfici dovranno altresì avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in sistemi idonei di raccolta a tenuta;
21. deve essere garantita una puntuale manutenzione e pulizia delle aree interessate al fine di garantire l'efficienza degli scoli, canalizzazioni, e tubazioni di raccolta delle acque;





PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: Autorizzazione Integrata Ambientale

2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 43 del 02-07-2015

22. lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive nonché tali da confinare eventuali sversamenti;
23. le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'installazione (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici, nonché provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline di raccolta reflui;
24. deve essere garantita una regolare pulizia del pavimento dell'area di stoccaggio e dei nastri trasportatori, almeno una volta a settimana;
25. Il cumulo identificato negli elaborati grafici con la lettera A dovrà essere confinato lateralmente con barriere mobili tipo "New-Jersey" e superiormente coperto con telo ignifugo (copertura mobile), prevedendo soluzioni cromatiche neutre meno impattanti dal punto di vista visivo;
26. il Gestore è tenuto a richiedere agli impianti di destino dei rifiuti derivanti dalla propria gestione le attestazioni di avvenuto recupero finale provanti la chiusura della filiera del processo di recupero del rifiuto stesso; le stesse attestazioni dovranno essere trasmesse in allegato alla "Relazione annuale sull'attuazione del PMC" di cui al successivo paragrafo 12.2.

#### **6.4 Rifiuti prodotti dall'installazione**

Per tutti gli altri rifiuti prodotti, il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni di "deposito temporaneo" secondo quanto previsto dall'art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

##### **Prescrizioni**

27. Le singole zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere identificate con apposita cartellonistica indicante il codice CER del rifiuto presente in deposito e la loro dislocazione all'interno dell'installazione dovrà essere conforme a quanto riportato nella Tavola Grafica denominata Allegato 10.2 rev 02 del 17 Giugno 2015;
28. il Gestore, relativamente al conferimento in discarica dei rifiuti prodotti, dovrà rispettare quanto disciplinato dal DM 27/09/2010 e s.m.i.;
29. il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni indicate dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. agli artt. 188, 189 e 190.



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine” – Approvvigionamento Idrico

Servizio: *Autorizzazione Integrata Ambientale*



2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n 73 del 02.09.2015

30. il Gestore è tenuto ad adottare il criterio temporale, previsto dall'art. 183 comma 1 lettera bb del D.Lgs. 152/06 e smi, e l'eventuale variazione dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità di Controllo ARPA Puglia - DAP Taranto.

## 7 EMISSIONI ATMOSFERICHE

Si riporta nella seguente tabella il quadro riassuntivo delle emissioni che si attiveranno in seguito all'implementazione della presente AIA.

I punti di emissione elencati nelle seguenti tabelle sono riportati nella planimetria approntata dal Gestore e denominata *Allegato n. 5.2 "Planimetria dell'impianto con l'indicazione dei punti di emissione in atmosfera (Stato di progetto)"*, Rev. 01 del 17/06/2015 della documentazione, che costituisce parte integrante del presente provvedimento di AIA.

### 7.1 Punti di emissione convogliata in atmosfera

Nella tabella riportata di seguito è indicato il quadro riassuntivo delle emissioni convogliate in atmosfera relativo al camino identificato con la sigla E1, con i rispettivi Valori Limite di Emissione (VLE) autorizzati nel presente provvedimento di AIA.

Punto di emissione convogliata	Coordinate geografiche (U.T.M.)
E1	Fuso 33 T 680248.40 m E 4492498.43 m N



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine” – Approvvigionamento Idrico

Servizio: Autorizzazione Integrata Ambientale

2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 73 del 01.01.2015

N.	Provenienza Reparto-Macchina	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Portata aeriforme (Nm <sup>3</sup> /h)	Sostanza inquinante	Valore BAT	Valore Legge Regionale 7/99 modificata dalla 23/2015	VLE autorizzato con la presente AIA	Tipo di abbattimento	Frequenza di monitoraggio
E1	Area di lavorazione interna al capannone	9,00	10.000	Polveri	5 – 20 mg/Nm <sup>3</sup>		8 mg/Nm <sup>3</sup>	Ciclone, sedimentatore e filtro a maniche	Come da PMeC
				COV	7- 20 mg/Nm <sup>3</sup>		16 mg/Nm <sup>3</sup>		
				Concentrazione odori	300 ouE/m <sup>3</sup>	300 ouE/m <sup>3</sup>	300 ouE/m <sup>3</sup>		
				Ter- Butanolo		150 mg/Nm <sup>3</sup>	150 mg/Nm <sup>3</sup>		
				2-N- Butossietanolo		150 mg/Nm <sup>3</sup>	150 mg/Nm <sup>3</sup>		
				1,3-Butadiene		5 mg/Nm <sup>3</sup>	5 mg/Nm <sup>3</sup>		
				Fenolo		20 mg/Nm <sup>3</sup>	20 mg/Nm <sup>3</sup>		
				Dimetildisolfuro		20 mg/Nm <sup>3</sup>	20 mg/Nm <sup>3</sup>		
				Dimetilsolfuro		20 mg/Nm <sup>3</sup>	20 mg/Nm <sup>3</sup>		



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: Autorizzazione Integrata Ambientale

2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 23 del 22.09.2015

EMISSIONI SCARSAMENTE RILEVANTI Impianti ed attività di cui all'art. 272, comma 1		
Sigla emissione	Provenienza Reparto - macchina	Decreto Legislativo n. 152/2006 e smi
---	Gruppo elettrogeno a gasolio potenza < 1MW <sub>t</sub>	Impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico Art. 272 comma 1

## 7.2 Emissioni diffuse

Emissioni	Prescrizioni
Come da PmeC	<ol style="list-style-type: none"> <li>Il Gestore è tenuto ad adottare efficaci misure di contenimento delle emissioni di polveri, quali l'umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo.</li> <li>Il Gestore deve effettuare il monitoraggio dell'aria ambiente come stabilito nel PMeC.</li> <li>Nei punti indicati nel PMeC come O1, O2, O3, O4 devono essere rispettati i limiti fissati dalla L.R. 23/2015 relativamente alle emissioni diffuse per i parametri ivi indicati, unitamente alle singole sostanze che saranno effettivamente determinate in sede di campionamento ed analisi; (vedi successiva prescrizione 34).</li> <li>Come prescritto da ARPA e riportato nel PMeC il Gestore dovrà monitorare i seguenti parametri nei punti D1 e D2 con la periodicità stabilita nel PMeC: PM10 (VLE: 40 µg/m<sup>3</sup>) e PM 2,5 (VLE: 20 µg/m<sup>3</sup>)</li> </ol>

## 7.3 Prescrizioni gestione filtro a manica

- Si prescrive al Gestore di redigere un registro numerato e firmato in ogni pagina, nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:
  - verifiche relative all'attività di monitoraggio;
  - portata ed eventuali perdite di carico (periodicità: trimestrale);
  - pulizia delle tubazioni interne (periodicità: quadrimestrale);
  - verifica dell'efficienza di abbattimento in grado di garantire il rispetto dei limiti in tabella.
- Il Gestore dovrà implementare nel sistema di controllo del filtro a manica, il controllo dei seguenti parametri: consumi di energia (che dovranno essere compresi fra 0.2-2 kWh/1000 Nm<sup>3</sup>), caduta di pressione (che dovrà essere compresa fra 0.5-2.5 kPa).



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: Autorizzazione Integrata Ambientale

2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 73 del 02/04/2015

#### 7.4 Prescrizioni generali sul comparto emissioni in atmosfera

33. Dovrà essere apposta idonea cartellonistica recante la sigla identificativa del punto di emissione convogliata a base camino;
34. nella prima campagna di monitoraggio, da eseguirsi entro 4 mesi dal rilascio del presente provvedimento, il Gestore dovrà verificare il rispetto dei valori limite di emissione prescritti e monitorare al camino E1 e nei punti di campionamento delle emissioni diffuse (O1,O2,O3,O4) indicati nel PMeC le eventuali sostanze odorigene suppletive elencate nell'allegato tecnico della L.R. n. 23/2015 e non contemplate dal Gestore nel PMeC. Gli esiti di tali verifiche andranno trasmesse all'Autorità Competente ed all'ARPA Puglia. A valle delle stesse, la presente potrà essere oggetto di aggiornamento del quadro emissivo ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/06 e smi.;
35. relativamente al gruppo elettrogeno, lo stesso dovrà avere potenza non superiore a 1MWt, dovrà essere fornito di marcatura CE ed avere alimentazione a gasolio con serbatoio incorporato. Sarà del tipo silenziato e la sua messa in marcia sarà riservata alla sola condizione di emergenza in assenza di energia elettrica dall'ENEL. L'emissione in atmosfera del motore endotermico dovrà rispettare le prescrizioni imposte dal D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. previste per gli impianti di produzione di energia insediati. Le emissioni dovranno comunque essere controllate mediante processi catalitici sul gas di scarico;
36. Arpa Puglia - DAP Taranto effettuerà il primo accertamento circa il rispetto delle prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera entro sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento.

**Per le misure discontinue degli autocontrolli**, il Gestore deve:

37. ottemperare alle disposizioni dell'Allegato VI punto 2.3 della Parte V del D.lgs. 152/06;
38. riportare i dati relativi su apposito registro previsto dal punto 2.7 – Allegato VI alla parte quinta del D.lgs. 152/06 e smi;
39. comunicare alla Provincia di Taranto, ARPA Puglia – DAP Taranto e Comune di Massafra con anticipo di almeno 30 giorni, le date degli autocontrolli;
40. trasmettere alla Provincia di Taranto, ARPA Puglia – DAP Taranto e Comune di Massafra i certificati d'analisi con la stessa frequenza prevista per il monitoraggio;
41. compilare il DB CET (Catasto delle emissioni territoriali) ai sensi della D.G.R. n. 180 del 19.02.2014.



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: Autorizzazione Integrata Ambientale

2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 73 del 20/02/15

### 7.5 Prescrizioni relative ai metodi di prelievo ed analisi emissioni atmosfera

42. Il Gestore è tenuto a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

#### 43. Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

Ogni punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il flusso. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (norme UNI): almeno n. 5 diametri idraulici a valle e n.2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora, in fase di misura, se ne riscontri la inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo. Il punto di prelievo dovrà essere collocato a circa 1-1.5 m di altezza rispetto al piano di calpestio delle postazione di lavoro e dovrà essere accessibile in conformità alle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. La zona dei bocchelli deve essere libera da ostacoli che potrebbero rendere difficoltosa l'introduzione e l'estrazione delle sonde di campionamento.

#### 44. Accessibilità dei punti di prelievo

L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno.




PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: *Autorizzazione Integrata Ambientale*



2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 43 del 07.07.2015

L'accesso ai punti di campionamento può essere garantito anche a mezzo di attrezzature mobili regolarmente dotate dei necessari dispositivi di protezione.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici.

#### 45. Incertezza delle misurazioni

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti con metodi normati e/o ufficiali devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e riportata nel metodo stesso. Qualora l'incertezza non venisse indicata, si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il Gestore dell'installazione in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio.

La data, l'orario, i risultati delle misure, il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate firmate dal responsabile dell'installazione e mantenuti a disposizione per tutta la durata della presente AIA.

## 7.6 Emissioni Fuggitive

*Sorgenti:*

Le potenziali sorgenti di emissioni fuggitive sono: valvole, flange, etc.

*Misure di contenimento:*

Relativamente alle emissioni fuggitive causate dalle fasi suddette o da altri eventi, si prescrive il controllo periodico della tenuta con regolare manutenzione delle relative apparecchiature, rispettando il programma per la manutenzione ordinaria di guarnizioni, flange, ecc.



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: *Autorizzazione Integrata Ambientale*



2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 43 del 02.01.2015

## 8 GESTIONE ACQUE

Si riporta quanto dichiarato dal Gestore in merito.

### 8.1 Gestione acque reflue civili di tipo domestico

La rete delle acque nere è stata realizzata in tubi di PVC rigido per fognature di diametro adeguato alle portate effluenti. Le acque nere defluiscono in una vasca di accumulo a tenuta.

I fanghi di stabilizzazione e le acque reflue chiarificate vengono periodicamente prelevate da ditte terze autorizzate ed avviate presso idonei impianti terzi autorizzati al loro recupero/smaltimento finale.

Il Gestore ha dichiarato l'impossibilità tecnica all'adeguamento a quanto previsto dal R.R. (Puglia) n. 26 del 12/12/2011. Pertanto si prescrive:

46. Il Gestore deve presentare al Comune di Massafra (Autorità Competente), istanza di deroga all'adeguamento al R.R. (Puglia) n. 26 del 12/12/2011, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, dello stesso regolamento regionale. Il provvedimento consequenziale andrà inviato all'ARPA ed alla Provincia di Taranto;
47. Il Gestore, almeno trimestralmente, dovrà disporre lo svuotamento della vasca a tenuta, incaricando ditte terze autorizzate dotate di idonei mezzi autorizzati al trasporto su strada dei rifiuti, per il prelievo delle acque reflue assimilabili a quelle domestiche e l'avvio delle stesse presso idonei impianti per il loro recupero/smaltimento finale.

### 8.2 Acque di processo

Prima di essere avviati alla triturazione, i rifiuti non pericolosi, costituiti principalmente da PFU, vengono immersi, tramite una gru su pinto dotata di polipo, all'interno di una vasca di lavaggio, al fine di perdere eventuali tracce di terreno e/o sabbia presenti, che danneggerebbero le lame dei trituratori.

La vasca di lavaggio ha una sezione tronco-piramidale, è realizzata in c.a. e internamente impermeabilizzata.

Nella parte bassa è montata una griglia metallica, al di sotto della quale si depositano per gravità il terreno e la sabbia proveniente dal lavaggio dei rifiuti.

Il ciclo delle acque è chiuso, in quanto solo la quantità di acqua che evapora o che resta a contatto con i rifiuti viene reintegrata attingendo dalla vasca delle acque meteoriche di copertura destinata al riutilizzo o dal serbatoio






PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: *Autorizzazione Integrata Ambientale*



2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 73 del 07.07.2015

di accumulo delle acque meteoriche di seconda pioggia trattate o dalla rete idrica AQP per uso industriale di cui l'installazione è dotata.

Secondo un programma interno di manutenzione, le acque e il fango che si depositano nella parte inferiore della vasca vengono smaltiti con ditte autorizzate.

Le acque di lavorazione (acque di processo) in nessuna maniera possono venire a contatto con le acque meteoriche, essendo le due linee idriche di raccolta e distribuzione completamente separate e indipendenti l'una dall'altra.

Secondo un programma interno di manutenzione, le acque e il fango che si depositano nella parte inferiore delle vasche di accumulo delle acque di processo, vengono avviate a recupero/smaltimento presso impianti terzi autorizzati.

Successivamente il ciclo delle acque di processo viene reintegrato con le acque destinate al riutilizzo così come specificato in precedenza e/o, se necessario, attingendo dalla rete di distribuzione AQP.

### **8.3 Gestione delle acque meteoriche**

#### **Acque dilavanti dalle coperture**

All'interno dell'installazione sono presenti coperture non carrabili (capannone e tettoia) per una superficie pari a circa 900 m<sup>2</sup>.

Le acque meteoriche che recapitano su tali coperture non carrabili vengono convogliate tramite apposite canalizzazioni in una vasca di accumulo dedicata della capacità di circa 43 m<sup>3</sup>.

Tali acque saranno riutilizzate per uso industriale (acqua antincendio e di lavaggio) ed irriguo.

#### **Gestione delle acque di prima pioggia**

Le acque meteoriche ricadenti sulle superfici impermeabilizzate dei piazzali esterni, pavimentati mediante cls industriale, recapitano per pendenza verso griglie di raccolta poste a livello del piano di calpestio e, una volta intercettate a mezzo di canalizzazioni interrimate, sono accumulate nelle vasche di grigliatura.

Le acque meteoriche, raccolte attraverso le cunette di tipo stradale dislocate nella parte più bassa del piazzale, confluiscono in una vasca per effettuare una grigliatura e sedimentazione aggiuntiva.



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: Autorizzazione Integrata Ambientale



2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 43 del 07-07-2015

Tale vasca è realizzata in c.a. gettato in opera, è dotata di una griglia estraibile per la grigliatura delle acque in ingresso, di una serie di setti verticali con un percorso che consente una diminuzione della velocità delle acque ed una prima sedimentazione e dissabbiatura del materiale più grossolano trasportato dalle acque.

Dalle vasche di grigliatura, per pendenza, le acque vengono inviate in un pozzetto scolmatore attraverso il quale recapitano nella vasca di accumulo e sedimentazione delle acque di prima pioggia di capacità utile pari a 48 m<sup>3</sup>.

Al raggiungimento del livello massimo di riempimento di detta vasca si aziona una valvola antiriflusso che non consente l'ingresso di ulteriori quantitativi di acque (seconda pioggia), che tramite una condotta by-pass, dal pozzetto scolmatore, sono avviate al trattamento della linea di seconda pioggia descritto nel seguito.

Il ciclo è equipaggiato con una pompa di svuotamento comandata da un quadro di automazione.

La pompa di svuotamento del bacino di accumulo delle acque di prima pioggia è installata sul fondo della vasca a valle di una soglia che la tiene al riparo dalla fanghiglia.

Alla conclusione dell'evento di pioggia, si attiva un timer, che dopo un tempo di attesa di 24 ore, aziona la pompa di svuotamento della vasca di accumulo e sedimentazione delle acque di prima pioggia.

Entro le 48 ore dall'evento di pioggia, la vasca di accumulo delle acque di prima pioggia viene svuotata per consentire l'ingresso in vasca delle acque di prima pioggia del successivo evento meteorico, e le sue acque sono state trattate.

Le acque di prima pioggia subiscono un trattamento appropriato mediante disoleazione (interrata) e successiva filtrazione in pressione tramite filtro a quarzite e filtro a carboni attivi (fuori terra).

La stazione di filtrazione è costituita da una apparecchiatura comprendente il filtro a sabbia e il filtro a carboni attivi e i relativi circuiti di filtrazione e di controlavaggio.

Il filtro a sabbia in pressione è adibito alla rimozione dei solidi sospesi presenti nell'acqua grezza, mentre il filtro a carboni attivi provvede alla rimozione dei microinquinanti, tipicamente di natura organica, non filtrabili per via meccanica.

Gli impianti adottati sono separatori di classe I (disoleatore coalescente) secondo la definizione del prospetto 1 della norma UNI EN 858-1, realizzati e certificati in conformità con i principi di progettazione e le procedure di prova stabiliti dalla suddetta norma.

Il disoleatore è realizzato con l'impiego di vasca monoblocco prefabbricata in c.a.v. a sezione circolare.



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: Autorizzazione Integrata Ambientale

2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 73 del 07/02/2015

La conformazione della tubazione di uscita dal disoleatore impedisce il trascinarsi degli oli nei pozzetti successivi.

Le acque trattate arrivano al pozzetto di campionamento e successivamente nella vasca di accumulo da dove vengono avviate alla rete di subirrigazione tramite pompe ad immersione.

#### Gestione delle acque di seconda pioggia

La linea di trattamento delle acque di seconda pioggia è costituita da:

- una vasca di dissabbiatura della capacità pari a 12 m<sup>3</sup>;
- una vasca di disoleazione con filtro a coalescenza per la flottazione degli oli e idrocarburi della capacità pari a 12 m<sup>3</sup>;
- vasca per filtrazione a quarzite della capacità pari a 12 m<sup>3</sup>;
- un pozzetto di prelievo campioni;
- una vasca di accumulo delle acque trattate prima dell'invio alla rete di subirrigazione della capacità pari a 3 m<sup>3</sup>.

Quando la vasca di accumulo delle acque meteoriche di prima pioggia si riempie, si aziona una valvola antiriflusso e le acque meteoriche successive (seconda pioggia), sono avviate, dal pozzetto scolmatore, direttamente sul fondo della vasca di dissabbiatura.

Per tutte le acque, il processo di grigliatura avviene in opportune vasche che trattengono le frazioni più grossolane.

Le acque trattate, di prima e seconda pioggia, arrivano ai due pozzetti di campionamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia trattate, identificati rispettivamente con le sigle P1(S1) e P2(S1), e successivamente nella vasca di accumulo da dove vengono avviate alla rete di subirrigazione tramite pompe ad immersione.

#### 8.4 Subirrigazione

La dispersione nel terreno delle acque meteoriche depurate è realizzata a mezzo di speciali tubi forati (tubi drenanti), disposti entro trincee di subirrigazione; questa tecnica è analoga a quella utilizzata per il drenaggio dei terreni agricoli.

I tubi, disposti entro una trincea di adeguata larghezza e profondità, sono avviluppati da una massa ghiaiosa con elementi di dimensioni variabili fra 2+6 cm.



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: Autorizzazione Integrata Ambientale

2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 13 del 07.07.2015

La parte superiore del letto di ghiaia, prima di essere coperta di terra, è stata protetta con uno strato di materiale (ad es. carta da imballo, paglia, ecc.) per evitare che la terra, non ancora compattata, possa penetrare nella massa ghiaiosa e intasarla.

Lungo le condotte disperdenti sono state piantumate specie arboree e arbustive sempreverdi (ad es. ligustrum japonica, viburnum lucidum, laurus nobilis) che richiedono grossi quantitativi di acqua per l'accrescimento.

L'acqua immessa in subirrigazione viene smaltita anche per effetto dell'evapotraspirazione naturale del terreno, oltre che per assorbimento delle piante; mentre, la restante parte defluisce naturalmente, mediante uno scorrimento verticale, verso le zone del suolo e del sottosuolo poste a quote più basse.

A monte ed a valle dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche sono presenti rispettivamente un pozzetto di ispezione e due pozzetti di campionamento per i prelievi periodici che si effettuano sulle acque depurate, onde verificare la loro conformità ai limiti tabellari di immissione.

### 8.5 Quadro di monitoraggio

I punti di scarico sono identificati in planimetria Tav. All. 6.2 rev. 02 del 17.06.2015

Punto di scarico	Coordinate geografiche (U.T.M.)
S1	Fuso 33 T 680328.00 m E 4492453.00 m N

Sigla	Provenienza	Destinazione	Valori limite	Frequenza di monitoraggio
P1(S1)	Acque meteoriche di prima pioggia	Scarico mediante subirrigazione in trincea drenante negli strati superficiali del suolo e del sottosuolo	Tabella 4 dell'allegato 5, alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e smi	Come da PMeC
P2 (S1)	Surplus Acque meteoriche di seconda pioggia	Scarico mediante subirrigazione in trincea drenante negli strati superficiali del suolo e del sottosuolo	Tabella 4 dell'allegato 5, alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e smi	Come da PMeC



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: *Autorizzazione Integrata Ambientale*

2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 43 del 07.07.2015

Nella tabella riportata qui di seguito è indicato il quadro riassuntivo delle acque meteoriche da avviare a riutilizzo.

Tipologia	Riutilizzo
Acque meteoriche di copertura	- Uso industriale (rabbocco vasca acque antincendio e vasca acque di processo)
Parte delle acque meteoriche di seconda pioggia	- Uso industriale (rabbocco vasca acque di processo) - Uso irriguo (irrigazione aiuola)

**Prescrizioni generali gestione acque:**

Il Gestore è tenuto a:

48. contabilizzare i consumi idrici, su base trimestrale, in apposito registro e riportarli nella Relazione Annuale (ved par. 12.2);
49. consentire il libero accesso ai pozzetti di scarico al fine del prelievo di campioni da parte degli organi di controllo;
50. osservare i limiti di indicati alle tabelle precedenti. Tali limiti, ai sensi dell'art.101, comma 5, del D.lgs.152/2006 non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
51. monitorare allo scarico, i parametri di cui alle precedenti tabelle con le frequenze ivi indicate e trasmettere con medesima frequenza i relativi certificati di analisi alla Provincia di Taranto, Arpa Puglia - DAP Taranto, Comune di Massafra;
52. assicurare la corretta impermeabilizzazione dei piazzali su cui transitano i mezzi e che vengono interessati dal dilavamento delle acque meteoriche;
53. i fanghi derivanti dal processo di sedimentazione dovranno essere trattati come rifiuti ai sensi e con le modalità stabilite dalla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e smi;




PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: *Autorizzazione Integrata Ambientale*



2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 73 del 07.07.2015

54. il Gestore dovrà altresì verificare analiticamente l'assenza delle sostanze indicate al punto 2.1. dell'Allegato V alla Parte III del D.Lgs. 152/2006. Per il parametro idrocarburi totali dovrà essere rispettato il valore limite di 0,01 mg/l così come indicato da ARPA;
55. adottare tutti i necessari accorgimenti per evitare fuoriuscite occasionali di sostanze movimentate all'interno dell'impianto durante la fase di trasporto;
56. annotare sul registro di gestione dell'impianto di trattamento, da conservare presso la sede dell'impianto a disposizione dell'autorità di controllo, le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi con frequenza mensile;
57. eseguire periodici e adeguati interventi di manutenzione alle opere fognarie interessate dallo scorrimento delle acque piovane al fine di garantire l'efficienza del drenaggio, in particolare alle vasche di sedimentazione, accumulo, al sistema di grigliatura, disoleatura, dissabbiatura e verificando che non vi siano occlusioni dello stesso;
58. adottare misure gestionali e di profilassi igienico sanitarie atte a prevenire, soprattutto nel periodo estivo diffusione di odori molesti, proliferazione di insetti e larve e di ogni altra situazione pregiudizievole per l'ambiente;
59. adottare tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento eventualmente causato dal non corretto funzionamento dell'impianto di trattamento;
60. utilizzare il sistema di convogliamento delle acque meteoriche per convogliare le sole acque di pioggia con esclusione di ogni altra tipologia di rifiuti liquidi di diversa natura e provenienza da quelle di pioggia, garantendo il massimo controllo nei riguardi di possibili immissioni abusive.

## 9 EMISSIONI SONORE

Il Comune di Massafra non ha ancora proceduto all'approvazione della classificazione acustica del territorio ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 447 e nella relativa attesa il Gestore deve rispettare i limiti di rumorosità fissati dalla Legge Regionale n. 3/2002 e i limiti stabiliti nel D.P.C.M. 01/03/1991 relativi a "Zona Esclusivamente industriale" (limite Diurno 70 db(A) e Limite notturno 70 db(A)).

### Prescrizioni:

61. il Gestore deve rispettare i limiti di rumorosità di cui al precedente capoverso, ovvero presentare l'eventuale piano di risanamento ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 3/2002;



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: *Autorizzazione Integrata Ambientale*

2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 43 del 04.07.2015

62. il Gestore dovrà effettuare, secondo modalità e frequenze previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo e nei punti di monitoraggio individuati nello stesso, e comunque a seguito di eventuali modifiche impiantistiche che possano determinare un incremento dell'impatto acustico, campagne di rilevamento del clima acustico, inclusa la verifica dell'assenza di componenti tonali, con le modalità ed i criteri contenuti nel DM 16.03.1998 o in base agli eventuali sopraggiunti strumenti normativi di settore, finalizzate a verificare il rispetto dei valori imposti dal DPCM 14.11.1997 o al rispetto dei limiti di eventuali strumenti normativi sopraggiunti, incluso il criterio differenziale;
63. qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, dovranno essere attuate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, intervenendo sulle singole sorgenti emmissive, sulle vie di propagazione o direttamente sui recettori, considerando, quale obiettivo progettuale, i valori di qualità di cui alla tab. D del DPCM 14.11.1997, ed adottando sorgenti come spettri di emissione possibilmente privi di componenti tonali; la documentazione relativa alle suddette campagne di rilevamento del clima acustico e delle eventuali misure previste per la riduzione del rumore ambientale dovrà essere trasmessa alla Autorità Competente ed all'Autorità di Controllo;
64. il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio per la valutazione dell'inquinamento acustico, entro 12 mesi dalla notifica del provvedimento, al fine di validare le risultanze della valutazione previsionale di impatto acustico ed i limiti imposti. Le risultanze andranno trasmesse all'Autorità competente ed all'Autorità di controllo.

## 10 GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

65. Le terre provenienti dagli eventuali scavi eseguiti in aree antropizzate dovranno essere stoccate a parte ed avviate in regime rifiuti presso impianti autorizzati;
66. qualora laddove dovesse emergere la presenza di materiali di riporto di volumetria inferiore a 6.000 m<sup>3</sup>, il Gestore dovrà attenersi a quanto previsto dal Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (cd. "**Decreto del Fare**") e successiva legge di conversione, per cui le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione, effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii. (Recupero semplificato dei rifiuti non pericolosi), ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee. Ove conformi ai limiti del test di cessione, le matrici materiali di riporto devono comunque rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: Autorizzazione Integrata Ambientale

2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 73 del 07.07.2015

contaminati (Titolo V alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.i.). Laddove non risultino invece conformi, le stesse vanno considerate fonti di contaminazione e come tali dovranno essere: rimosse o, previa specifica autorizzazione, rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti oppure sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute;

67. qualora dovesse emergere la presenza di materiali da riporto di volumetria superiore a 6.000 m<sup>3</sup> resta fermo quanto disciplinato dal DM 161/2012.

## 11 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di Monitoraggio e Controllo predisposto per l'impianto **IRIGOM S.r.l.** e presentato dal Gestore (Documento All. 14.2 Piano di Monitoraggio e controllo rev. 03 del 30.06.2015), visti gli accertamenti istruttori eseguiti da ARPA Puglia, è riportato in allegato (Allegato B).

68. Il Gestore dovrà attuare il presente Piano di monitoraggio e Controllo rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare, **nelle parti eventualmente non in contrasto con il presente allegato:**

69. il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione ed alla loro riparazione nel più breve tempo possibile;

70. tutti i risultati dei controlli e delle verifiche dovranno essere inviati all'ARPA Puglia – DAP di Taranto, alla Provincia di Taranto ed al Comune di Massafra per i successivi controlli del rispetto delle prescrizioni da parte dell'ARPA ed eventuale adozione di provvedimenti amministrativi da parte del Comune Provincia e, in caso di violazioni penalmente rilevanti, anche alla competente Autorità Giudiziaria;

71. gli autocontrolli analitici di ogni matrice ambientale dovranno essere attestati da certificati analitici, a cura di laboratori accreditati, rispondenti ai requisiti minimi formali e sostanziali fissati dalla circolare dell'Ordine dei Chimici prot. 057/12/cnc/fta del 27.01.2012; a detti certificati dovrà essere sempre allegato il verbale di campionamento, preferibilmente a cura del medesimo laboratorio che effettua le analisi;






PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: *Autorizzazione Integrata Ambientale*



2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 48 del 07-07-2015

72. il Gestore effettuerà i controlli programmati dell'impianto rispettando la periodicità stabilita dal presente provvedimento e coinvolgendo le autorità competenti e autorità di controllo attraverso modalità e procedure da concordare;
73. ARPA potrà effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore;
74. Per quanto concerne i metodi di campionamento e misura, relativamente agli autocontrolli per la verifica dei valori limite di emissione relativi alle varie matrici ambientali, devono essere utilizzati, nel seguente ordine di priorità, proposto da ARPA:
- norme tecniche CEN;
  - norme tecniche nazionali UNI EN / UNI / UNICHIM;
  - norme tecniche ISO;
  - norme tecniche internazionali (es. EPA);
  - norme nazionali previgenti;
- Sono altresì ammessi:
- metodi normati e/o ufficiali;
  - altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente al controllo.

## 12 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE

### 12.1 Condizioni relative alla gestione dell'installazione

75. Il Gestore è tenuto a presentare all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo, entro 60 giorni dalla notifica della presente AIA, il Piano delle emergenze ambientali per l'impianto;
76. l'installazione dovrà essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente ed il personale addetto;
77. le eventuali modifiche all'installazione dovranno essere orientate a scelte impiantistiche che permettano di:
- ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
  - ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
  - ottimizzare i recuperi comunque intesi, con particolare riferimento al recupero delle acque meteoriche;



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: Autorizzazione Integrata Ambientale

2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 78 del 04.04.2015

- diminuire le emissioni in atmosfera.

## 12.2 Comunicazioni e requisiti di notifica generali

78. Il Gestore dell'installazione è tenuto a presentare all'Autorità Competente, al Comune di Massafra, ed ARPA Puglia annualmente entro il 30 Aprile una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:

- i dati relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo;
- un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
- un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'installazione nel tempo, valutando, tra l'altro, il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti);
- i dati relativi sulla provenienza dei rifiuti destinati alle operazioni di recupero dell'anno precedente.

79. Qualora l'Autorità competente ritenga utile predisporre un modello da utilizzare per tali comunicazioni, sarà reso disponibile. Sono comunque fatti salvi i contenuti della relazione annuale di cui alla nota ISPRA prot.13053 del 28.03.2012 lett. p) (allegata alla presente);

80. per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore deve trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla D.G.R. 648 del 05/04/2011.

81. il Gestore deve comunicare il prima possibile (e comunque entro le 8 ore successive all'evento), in modo scritto (fax/pec) all'Autorità Competente, all'ARPA Puglia – DAP di TA e al Comune particolari circostanze quali:

- le fermate degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera, senza la possibilità di fermare immediatamente l'impianto asservito, con le modalità indicate dalla vigente normativa in merito;
- malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio;



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: *Autorizzazione Integrata Ambientale*

2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 73 del 04-07-2015

- incidenti di interesse ambientale che abbiano effetti all'esterno dell'installazione (effettuare inoltre comunicazione telefonica immediata all'ARPA - DAP di TA);
- 82. il Gestore, con successiva comunicazione, deve indicare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi. Successivamente, nel più breve tempo possibile, il Gestore deve ripristinare le normali condizioni di esercizio.
- 83. qualora il Gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente comunicare e successivamente confermare con fax/pec alla Provincia, al Comune e all'ARPA Puglia la data prevista di termine dell'attività;

### 13 RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE

Il Gestore dell'installazione **IRIGOM S.r.l.** ha dichiarato che l'attività non è assoggettabile al D.Lgs. 334/99 e smi in quanto non detiene sostanze e/o preparati pericolosi elencati in Allegato I al D.Lgs. 334/99 e smi in quantitativi superiori alle soglie in esso stabilite.

ARPA Puglia dovrà, in occasione della prima verifica ispettiva programmata, confermare l'esclusione indicata dal Gestore.

### 14 PRESCRIZIONI GENERALI

- 84. Il Gestore dovrà trasmettere un certificato di collaudo finale con il quale si attesti la conformità dell'opera al progetto approvato e che le attrezzature installate sono a norma e corrispondenti alle indicazioni contenute nel progetto approvato ed autorizzato nel presente provvedimento. Tale comunicazione deve essere trasmessa entro massimo 6 mesi della notifica del provvedimento AIA, all'Autorità Competente ed all'ARPA Puglia al fine di consentire all'Autorità di controllo (ARPA Puglia) di effettuare un sopralluogo conoscitivo;
- 85. Il Gestore è tenuto entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento a trasmettere ad ARPA Puglia e Provincia di Taranto le prove di tenuta sulle vasche interrato presenti nell'installazione. Tali prove andranno ripetute con cadenza quinquennale, dandone evidenza alla Provincia ed



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: *Autorizzazione Integrata Ambientale*

2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 43 del 27.07.2015

all'ARPA Puglia. La verifica sulle vasche andrà effettuata annualmente, comunicandone gli esiti alla Provincia ed all'ARPA Puglia;

86. il Gestore è tenuto a valutare con il Consorzio ASI di Taranto le modalità per la gestione delle aree antistanti all'installazione *de qua*, anche al fine di regolare l'accesso alla viabilità costituita dalla S.S. 7 "Appia", presentando richiesta all'ente gestore della strada (ANAS). Di tale fattispecie dovrà dare evidenza alla Autorità Competente ed all'ARPA Puglia.

#### 15 STATO DI ATTUAZIONE DELLE BAT DI SETTORE

87. Il Gestore dovrà verificare l'applicazione delle BAT di settore, così come riportato nella documentazione in atti.
88. Dovrà essere garantita nel tempo la manutenzione della barriera verde perimetrale all'impianto, per il contenimento delle polveri, del rumore e dell'impatto visivo.

#### 16 GARANZIE FINANZIARIE

Il Gestore è tenuto a prestare in favore dell'Autorità Competente, prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto e comunque non oltre la data di comunicazione di cui all'art. 29 decies comma 1 del D.lgs 152/2006, la seguente garanzia finanziaria determinata secondo i criteri già indicati nel R.R. 18/2007 e già seguiti nei provvedimenti amministrativi ex art. 208 rilasciati in favore del Gestore (D.D. 127/2008, D.D. 213/2008, D.D. 27/2012), nonché accettati dal Gestore in sede di Conferenza dei Servizi.

E' comunque fatto salvo eventuale conguaglio in favore della Provincia di Taranto che sarà determinato a seguito di pubblicazione del decreto interministeriale in merito alle citate garanzie.

Attività di Recupero	Capacità/potenzialità massima autorizzata (ton-ton/anno)	Coefficiente unitario (€/tons)		Garanzia associata alla singola operazione (€)	Importo complessivo della garanzia
		RNP	RP		
R13	4.330	165,00	--	714.450,00	€ 914.450,00
R3	20.000	10,00	--	200.000,00	



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree protette – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – Approvvigionamento Idrico

Servizio: *Autorizzazione Integrata Ambientale*


2015

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 43 del 24.07.2015

**NOTA ISPRA  
PROT. 13053 DEL 28.03.2012**



**ISPRA**  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

ISPRA  
  
PROTOCOLLO GENERALE  
Nr.0013053 Data 28/03/2012  
Tit. X Partenza

**TRASMISSIONE VIA FAX (AI GESTORI CHE NON HANNO INDIVIDUATO IL REFERENTE CONTROLLI AIA) E VIA POSTA ELETTRONICA (AI GESTORI CHE HANNO INDIVIDUATO IL REFERENTE CONTROLLI AIA)**

**Ai Gestori di impianti soggetti ad AIA statale e ai loro Referenti controlli**  
*(Vedi elenco allegato)*

**Copia** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DVA - DIV IV  
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA  
**Fax n. 06-57225068**

Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la protezione dell'ambiente  
*(Vedi elenco allegato)*

**OGGETTO: Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC). TERZA EMANAZIONE.**

Facendo seguito alle lettere ISPRA Prot. 7656 del 3 marzo 2011, Prot. 12899 del 15 aprile 2011 e Prot. 18712 del 1° giugno 2011, si comunica quanto segue.

Tutti i gestori di AIA statale con data di rilascio successiva al 1° giugno 2011 sono invitati a prendere visione delle precedenti note tecniche ISPRA che possono essere scaricate dal sito <http://www.isprambiente.gov.it/>, nel menù della colonna di sinistra link "Servizi per l'Ambiente" e successivamente il link "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC - Controlli AIA". Tali note sono ovviamente applicabili a tutti i gestori titolari di AIA. Si richiama l'attenzione, in particolare, sull'obbligo di trasmissione del Documento di Aggiornamento Periodico di cui al punto E della nota Prot. 18712 del 1° giugno 2011 e sull'obbligo di comunicare a ISPRA il "referente controlli AIA".

A tutti i gestori in indirizzo si rappresenta altresì quanto segue.

**A) MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA NORMA UNI EN 14181 E CONSERVAZIONE DEI DATI PROVENIENTI DAL SISTEMA DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLE EMISSIONI (ULTERIORI PRECISAZIONI)**

Alcuni gestori hanno rilevato la difficoltà di applicazione della norma in caso di punti di emissione in cui non siano individuati, in autorizzazione, Valori Limite di Emissione (VLE), in termini di concentrazione di uno o più inquinanti. In tal caso, al fine dell'applicazione della norma, il gestore dovrà individuare specifici valori di riferimento. I valori individuati dal gestore, ai fini della definizione dell'intervallo di taratura valido in fase QAL2, devono essere caratteristici e prossimi alle emissioni reali attese ed associate al punto di emissione, durante la normale operatività delle unità di processo. Tali valori di riferimento non devono essere



confusi con i VLE trattandosi unicamente di riferimenti per l'attuazione delle norma UNI EN14181.

Alcuni gestori, in particolare con riferimento all'applicazione della norma UNI EN 14181 alle raffinerie, segnalano oltre al problema dell'assenza di VLE il problema della potenziale variabilità di assetti di esercizio, connessi ad esempio all'utilizzo di combustibili diversi, con conseguente variabilità dell'assetto emissivo. In linea di principio combustibili differenti dovrebbero dar corso a rette di calibrazioni differenti. Comunque, in caso di utilizzo combinato di combustibili differenti occorre effettuare le operazioni di taratura in condizioni considerate rappresentative della massima emissione attesa e sufficientemente rappresentative dell'intervallo di emissione atteso.

In ogni caso l'intervallo di taratura valido non può essere costruito, applicando la norma UNI EN 14181, utilizzando gas campione, salvo coprire una estensione del 10% come previsto dalla norma.

## **B) CRITERI DI MONITORAGGIO PER LA CONFORMITÀ A LIMITI IN QUANTITÀ (ULTERIORI PRECISAZIONI E CORREZIONE)**

Le precedenti comunicazioni ISPRA contengono alcuni riferimenti al parametro incertezza estesa, la cui comprensione ha determinato numerosi commenti da parte dei gestori. Si forniscono, a riguardo, alcune precisazioni, anche al fine di uniformare la terminologia utilizzata a quella della legislazione e alla normativa tecnica di settore.

Nella quantificazione dell'incertezza associata al calcolo/misura dei valori in massa si applicano le formule dedotte dalle leggi di propagazione dell'incertezza.

In questo caso i due contributi sono: incertezza della misura della concentrazione e incertezza della misura/calcolo della portata.

Si rilevi altresì che nella lettera del 1° giugno 2011 è stata utilizzata l'espressione incertezza estesa per indicare l'incertezza composta. Peraltro il testo seguente mostra chiaramente che il riferimento è all'incertezza composta.

Occorre inoltre ricordare che la lettera del 1° giugno 2011 stabilisce che "... deve essere installato un sistema di misura o calcolo con acquisizione in continuo delle quantità emesse ...". Il gestore può dunque optare per un sistema di misura delle quantità che contribuiscono alla determinazione della quantità complessiva di inquinante emesso (tipicamente portata dei fumi e concentrazione degli inquinanti) ovvero può procedere a calcolare talune quantità (tipicamente la portata dei fumi, essendo obbligatoria nella maggior parte dei casi la misura degli inquinanti) purché sia in grado di farlo con acquisizione in continuo.

Il calcolo sarà normalmente operato a partire dalla misura di altre quantità, ad esempio la portata di combustibile, e dunque nell'analisi dell'incertezza complessiva il gestore dovrà tenere conto della combinazione delle incertezze delle misure che contribuiscono al calcolo effettuato.

In ogni caso il gestore dovrà essere in grado di effettuare l'analisi complessiva dell'incertezza della misura o del calcolo (se basato su altre misure), sino a stimare l'incertezza composta della propria determinazione della quantità di inquinante emessa.

Nel caso di utilizzo di un sistema di calcolo, il gestore dovrà garantire che l'incertezza composta sia pari o inferiore a quella associata all'utilizzo di sistemi di misura in continuo con i metodi analitici di riferimento indicati da ISPRA.

Ove i metodi di calcolo non consentano tale analisi dell'incertezza, il gestore dovrà optare per la misura in continuo, avendo a riferimento i metodi che sono stati indicati da ISPRA.



Si consideri infine che l'applicazione della suddetta modalità per la verifica di conformità ai limiti in emissione non è al momento applicabile al caso delle raffinerie, per le quali è stato da tempo attivato un tavolo tecnico finalizzato a definire le modalità di conformità ai valori limite fissati in "bolla" e in "quantità su base annua".

Nella lettera del 1° giugno 2011, infine, si è fatto anche riferimento al calcolo delle emissioni in quantità di monossido di carbonio (CO). L'incertezza complessiva applicabile alla determinazione del monossido di carbonio è con la presente annullata, anche in relazione alle previsioni che sono contenute nella recente Direttiva 2010/75/EU non ancora recepita nell'ordinamento nazionale, e in relazione alla mancanza di prescrizioni in termini di valori limite in quantità per il monossido di carbonio.

#### **D) DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TRA GESTORI E ENTI DI CONTROLLO (INTEGRAZIONI)**

Si ricorda che per qualsiasi comunicazione trasmessa ad ISPRA è necessario adottare le modalità di cui al punto D della nota Protocollo 18172 del 1° giugno 2011, integrate come segue.

È necessario che l'oggetto sintetico che viene utilizzato dal gestore nella comunicazione sia esplicativo del contenuto della comunicazione stessa. Comunicazioni con un oggetto non comprensibile (del tipo "... *attuazione AIA ... nota n. ...*") potranno essere non tempestivamente valutate dallo scrivente Servizio. È altresì obbligatorio che l'oggetto sintetico espliciti la tipologia di richiesta, evitando l'uso frequente di locuzioni generiche del tipo "... *trasmissione nota aggiornamento ...*". Peraltro in taluni casi all'utilizzo di un oggetto generico corrispondono, nella nota allegata, importanti comunicazioni quali richieste di proroghe o comunicazioni di non conformità.

Proprio al fine di ridurre al minimo possibile le purtroppo frequenti comunicazioni aventi per oggetto testi non facilmente comprensibili, e spesso non rappresentativi del reale contenuto, a partire dalla data di ricezione della presente lettera, l'oggetto di qualsivoglia comunicazione all'ISPRA in materia di AIA deve essere strutturato univocamente come segue:

#### **OGGETTO: CONTROLLI AIA - *Impianto* - *Motivo* - Testo libero**

in cui i due campi "*Impianto*" e "*Motivo*" rappresentano rispettivamente il codice identificativo dell'impianto e il motivo sintetico della comunicazione e possono assumere esclusivamente le definizioni di cui all'allegato D alla presente.

Al fine di garantire efficacia ed efficienza all'azione di controllo, è necessario ridurre le comunicazioni agli enti di controllo a quanto espressamente necessario e definito dall'autorizzazione. In particolare, ove la fase di definizione delle modalità di attuazione del PMC si sia conclusa, eventuali richieste di modifiche ulteriori degli atti autorizzativi dovranno essere trasmessi esclusivamente all'Autorità Competente.

In nessun caso i gestori possono assumere che aver trasmesso una comunicazione agli enti di controllo comporti automaticamente e implicitamente la possibilità di avvalersi di un criterio di silenzio-assenso per eventuali richieste o proposte in essa contenute.

Relazioni e note tecniche non pertinenti o non processabili, per manifeste incoerenze e incompletezze, non necessariamente comporteranno una risposta dagli enti di controllo.

Ogni richiesta di chiarimento o interpretazione trasmessa agli enti di controllo, e in particolare a questo Servizio, deve essere accompagnata da una relazione che descriva la problematica da affrontare, le eventuali difficoltà interpretative del gestore nonché eventuali proposte di





soluzione. Per effetto della facoltà di definizione delle modalità di attuazione del PMC, prevista dai decreti autorizzativi AIA, è frequente l'invio di lettere nelle quali genericamente "... *si chiede un incontro all'ente di controllo ...*" senza alcun dettaglio sui temi di confronto e sulle problematiche inerenti. Richieste di tal tipo non consentono una valutazione adeguata della richiesta e quindi non potranno essere processate dagli enti di controllo, e in particolare dallo scrivente Servizio, senza alcun riscontro per il mittente.

I gestori non possono formulare richieste agli enti di controllo, e in particolare a questo Servizio, nell'ambito di comunicazioni nelle quali gli enti di controllo figurano in copia. Infatti, non è infrequente la ricezione di lettere inviate all'Autorità Competente nelle quali si legge "... *si provvederà a definire con gli enti di controllo ...*", lettere alle quali non segue poi alcuna comunicazione esplicita indirizzata agli enti di controllo, ritenendo che la richiesta sia già stata implicitamente trasmessa.

Infine, facendo seguito alle osservazioni pervenute da alcuni gestori e, soprattutto, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 16, comma 6, del DL 29 novembre 2008 n. 185, che prescrive che le società già costituite alla data 29 novembre 2008 debbano adottare entro il 29 novembre 2011 la Posta Elettronica Certificata (PEC) e comunicarla al Registro Imprese<sup>1</sup>, a far data dalla presente, tutte le comunicazioni inerenti l'AIA dovranno essere inviate all'ISPRA esclusivamente via PEC, complete di tutti gli allegati. Si ricorda che la PEC dell'ISPRA è la seguente

[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

Rimane peraltro attivo l'indirizzo di posta elettronica:

[controlli-aia@isprambiente.it](mailto:controlli-aia@isprambiente.it)

da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni di emergenza previste dagli atti autorizzativi nell'arco di 24 ore dall'accadimento (eventi incidentali, superamento dei valori limite di emissione), che dovranno comunque essere inviate anche alla casella di PEC. È assolutamente da evitare da parte del gestore, per comunicazioni formali, l'utilizzo di indirizzi di posta elettronica personale di funzionari e dipendenti ISPRA.

Per favorire una più rapida valutazione dei documenti trasmessi sarà possibile comunque, per il gestore, caricare la documentazione (comprensiva di lettera di trasmissione) anche nelle stanze di lavoro virtuali già attivate con la citata comunicazione ISPRA del 1° giugno 2011.

Come già detto, i gestori che hanno ricevuto l'AIA dopo la data del 1° giugno 2011 possono prendere visione delle precedenti comunicazioni sul sito internet dell'ISPRA, seguendo i link "Servizi per l'ambiente" e "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC - Controlli AIA", nominare il referente controlli e fare richiesta delle credenziali di accesso alle stanze di lavoro virtuali.

#### **E) REGISTRO DELLE SCADENZE AUTORIZZATIVE E TRASMISSIONE A ISPRA (ULTERIORI PRECISAZIONI)**

Il DAP, come definito nel punto E della lettera ISPRA del 1° giugno 2011, non può essere inteso come sostitutivo di obblighi di comunicazione all'Autorità Competente e agli Enti di Controllo o come strumento di comunicazione. Esso è un documento che sintetizza le attività svolte in un determinato periodo (4 mesi) ma non assolve ad obblighi di comunicazione.

<sup>1</sup> La data di comunicazione del 29 novembre 2011 è stata prorogata al 31 dicembre 2011 dalla circolare n.224402 diffusa dal Ministero dello Sviluppo Economico il 25 novembre 2011.



Eventuali non conformità all'AIA, ovvero eventuali ritardi di attuazione dell'AIA, dovranno essere registrati nel DAP, ma solo dopo che sono stati comunicati all'Autorità Competente e agli Enti di Controllo, con una specifica nota o lettera. Questo Servizio non terrà conto di registrazioni di attività nel DAP a cui non corrispondano le dovute evidenze documentali.

Alcuni gestori hanno lamentato difficoltà di utilizzo del file precedentemente reso disponibile da ISPRA, poiché protetto da possibili modifiche, in caso di necessità di inserimento di righe per documentare nuove attività.

Pertanto, sul già citato sito internet dell'Istituto è stata resa disponibile la revisione del file, compresa di istruzioni per la compilazione, in cui è possibile inserire nuove righe nelle tabelle.

### **G) METODI DI RIFERIMENTO (INTEGRAZIONE - FORMATO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI DI EQUIVALENZA SUI METODI)**

Lo scrivente Servizio ha predisposto un formato per la presentazione della relazione di equivalenza di cui al punto G della nota ISPRA Prot. 18712 del 1° giugno 2011. Il formato sarà reso disponibile su sito <http://www.isprambiente.gov.it/>, nel menù della colonna di sinistra link "Servizi per l'Ambiente" e successivamente link "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC - Controlli AIA", ed anche nella bacheca disponibile nell'area di accesso alle stanze di lavoro virtuali già attivate con la comunicazione ISPRA del 1° giugno 2011.

### **H) LDAR PER LE RAFFINERIE e CHIMICHE (PRECISAZIONI)**

La tabella 2 di pagina 3 dell'allegato H alla lettera ISPRA del 1° giugno 2011 stabilisce le frequenze di monitoraggio applicabili e nella colonna "tempi di intervento" è riportato che la riparazione dovrà iniziare nei cinque giorni successivi all'individuazione della perdita e concludersi in 15 giorni lavorativi dall'inizio della riparazione.

Alcuni gestori hanno fatto osservare che non è possibile rispettare i tempi indicati in quanto per una serie di linee/apparecchiature è necessario effettuare la riparazione ad impianto fermo e, per questo motivo, l'intervento può essere effettuato solo in occasione delle fermate programmate.

Il fatto che non sia possibile rispettare i tempi di riparazione è già consentito dalle modalità comunicate da ISPRA, dal momento che a pagina 2 dell'allegato H è stabilito che nel data base è possibile inserire lo slittamento motivato e che lo stesso data base deve avere la possibilità di interrogazioni che consentano di individuare i ritardi delle riparazioni. Ovviamente ogni ritardo deve essere opportunamente giustificato.

### **N) METODI DI MISURAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI COMBUSTIBILI (NUOVA)**

Le AIA statali sinora emanate prevedono, spesso, la caratterizzazione ai fini ambientali dei combustibili adoperati. La caratterizzazione dei combustibili liquidi è stata oggetto di definizione di modalità alternative, concordate con i gestori in sede di definizione delle modalità di attuazione del PMC.



Si riporta nel seguito una sintesi delle determinazioni sinora assunte che possono essere ritenute applicabili a tutti gli impianti con AIA statale per quanto attiene alla caratterizzazione di olio combustibile e gasolio.

Le caratteristiche dell'olio combustibile pesante e del gasolio, che vengono prodotti o importati, e sono destinati alla commercializzazione sul mercato nazionale, sono oggetto di controllo da parte dei laboratori chimici delle dogane ai sensi del D. Lgs. 152/2006.

In molti PMC allegati alle AIA sinora emanate è previsto che il gestore caratterizzi i combustibili adoperati, per il tramite di misure effettuate autonomamente.

Considerato che il gestore è tenuto a utilizzare combustibili liquidi conformi alle specifiche del titolo III della parte V del suddetto decreto, con la presente si ritiene equivalente, ai fini della caratterizzazione dei combustibili, l'acquisizione e la conservazione delle schede tecniche che accompagnano ciascuna fornitura.

Il gestore dovrà comunque rendere disponibili, a richiesta, i dati relativi ai quantitativi di combustibile e alle sue caratteristiche, in particolare per quanto riguarda i rilevamenti di tenore di zolfo e, nel caso dell'olio combustibile, anche della concentrazione espressa in mg/kg di nichel e vanadio.

Per quanto attiene all'utilizzo interno di olio combustibile pesante autoprodotta, tipicamente nelle raffinerie, si ritiene equivalente la determinazione del tenore di zolfo e della concentrazione di nichel e vanadio, utilizzando i metodi di riferimento individuati dal D. Lgs. 152/2006, nella parte II, sezione 1 dell'Al. X alla parte V (metodi UNI EN ISO 8754 e UNI EN ISO 14596 per lo zolfo, metodo UNI EN 13131 per nichel e vanadio), prelevando il campione dai serbatoi OCD di alimentazione dei forni per lotti e garantendo in ogni caso l'effettuazione dei campionamenti sui combustibili utilizzati in quel momento, in concomitanza con la caratterizzazione delle emissioni al camino, in occasione delle campagne periodiche di caratterizzazione dei microinquinanti.

#### **O) ESECUZIONE DELLE CAMPAGNE DI MISURA PER IMPIANTI A ESERCIZIO RIDOTTO (NUOVA)**

Nell'ambito dell'attuazione degli esistenti Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) allegati alle AIA statali già emanate, si è ripetutamente presentato il problema di impianti, soprattutto termoelettrici, con funzionamento limitato (per condizioni autorizzative ovvero per situazioni contingenti di esercizio) e per i quali il PMC stabilisce una frequenza, spesso trimestrale, di monitoraggi strumentali a carico del gestore, frequenza indipendente dalle condizioni di esercizio effettive. Nell'ambito della definizione delle modalità di attuazione di singoli PMC emanati, negli anni passati, questo Servizio ha già riconosciuto, con atti sempre trasmessi in copia all'Autorità Competente, la particolarità sopra descritta ed ha definito una modalità attuativa del monitoraggio prescritto, nei pochi casi sinora trattati, secondo il principio per cui alla scadenza di ciascun trimestre le prove sono dovute solo se si è registrato, nel trimestre di riferimento, un esercizio significativo dell'impianto in assetto di produzione. La problematica sinora tratteggiata è stata anche sottoposta all'attenzione dell'Autorità Competente da alcuni gestori.

Con il crescere delle AIA emanate, e con l'aumentare di casi analoghi sottoposti a ISPRA, questo Servizio ritiene necessario definire in via generale una modalità di attuazione del PMC adottabile da tutti i gestori, avendone condiviso le linee di indirizzo con l'Autorità Competente.

La considerazione di partenza, nel caso degli impianti di produzione di energia elettrica, è che effettuare gli autocontrolli sulle emissioni in aria per un'unità termoelettrica che è stata e



rimarrà ferma per un certo periodo, potrebbe comportare per il gestore la richiesta di ingresso in produzione anche in situazioni di mancata domanda dalla rete, con conseguenti possibili indebite emissioni, ove l'ingresso dell'unità in "richiesta forzata" fosse compensato con l'annullamento della chiamata in esercizio di altra unità produttiva a più ridotto impatto ambientale, oltre che con possibili penalizzazioni economiche. Più in generale, occorre rilevare che assumerebbe poco significato, anche in termini di autocontrollo, un dato emissivo misurato per un impianto che ha lavorato poche ore, o non ha proprio lavorato, nel periodo di riferimento.

Pertanto, nei casi suddetti di impianti che sono stati fuori esercizio nel periodo di riferimento in cui effettuare i monitoraggi, si potrà ritenere equivalente, dal punto di vista ambientale, una procedura che garantisca l'esecuzione di una campagna di prove in ogni caso almeno una volta l'anno e, ove applicabile, al conseguimento di un numero di ore di servizio pari a:

1. 1500 ore, nei casi di AIA che non prevedono limitazioni delle ore di esercizio e prevedono una frequenza di campagne di monitoraggio trimestrale;
2. 3000 ore, nei casi di AIA che non prevedono limitazioni delle ore di esercizio e prevedono una frequenza di campagne di monitoraggio semestrale;
3. 1/4 del numero di ore di esercizio autorizzato, nei casi di AIA che prevedono limitazioni delle ore di esercizio e prevedono una frequenza di campagne di monitoraggio trimestrale (ad esempio: 125 ore nei casi frequenti di limitazione di ore di esercizio annuale pari a 500);
4. 1/2 del numero di ore di esercizio autorizzato, nei casi di AIA che prevedono limitazioni delle ore di esercizio e prevedono una frequenza di campagne di monitoraggio semestrale (ad esempio: 250 ore nei casi frequenti di limitazione di ore di esercizio annuale pari a 500).

## **P) CONTENUTI DELLA RELAZIONE ANNUALE (NUOVA)**

Le AIA statali sinora emanate contengono tutte la prescrizione, a carico del gestore, di invio di una relazione annuale nella quale si descrive l'esercizio dell'impianto per l'anno solare precedente all'invio.

Il contenuto della relazione è sempre definito nel PMC allegato al decreto autorizzativo, ovviamente in modo differenziato da impianto a impianto. In ogni caso è richiesta al gestore la trasmissione di una dichiarazione di conformità dell'esercizio alle prescrizioni contenute nell'AIA.

Nel seguito sono fornite alcune indicazioni di carattere generale per la redazione e trasmissione delle relazioni.

Molto spesso le relazioni sono trasmesse senza alcuna lettera a firma del gestore e priva di dichiarazione di conformità. La relazione deve sempre essere accompagnata da una lettera a firma del gestore (ovvero del legale rappresentante o suo delegato). La dichiarazione di conformità deve sempre essere trasmessa separatamente dalla relazione, anch'essa a firma del gestore (ovvero del legale rappresentante o suo delegato). Essa può comunque essere compresa nel testo della lettera di trasmissione essendo sia la lettera sia la dichiarazione a firma del medesimo soggetto.

La dichiarazione di conformità deve avere un contenuto univoco. Non è infrequente l'utilizzo di locuzioni generiche riconducibili al seguente schema "... l'esercizio dell'impianto è risultato conforme alle prescrizioni AIA con l'eccezione dei seguenti punti ...". Si rammenta che l'AIA regola anche eventuali casi di non conformità, prevedendo la tempestiva



comunicazione all'Autorità Competente e agli Enti di Controllo e la pronta risoluzione degli eventi.

È pertanto dovuta una dichiarazione di conformità chiara ed univoca.

Inoltre la relazione annuale deve essere considerata il momento più importante di comunicazione tra Gestore ed Ente di Controllo.

Per maggiore chiarezza e completezza, essa deve essere completa di ogni informazione e auto consistente, senza continui riferimenti ad altre note inviate in precedenza dal Gestore all'Ente di Controllo o all'Autorità Competente.

Sempre al fine di favorire la comprensione dei dati fondamentali di esercizio, tutte le tabelle allegate alla relazione dovranno essere complete dei valori limiti di emissione (e/o accettabilità) derivanti sia dall'AIA sia da altri impegni, per ogni inquinante o parametro descritto.

Per i casi di relazioni che coprono periodi di esercizio in assenza di AIA, è fondamentale che sia chiaramente individuata la data di attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo, in quanto tale data rappresenta il "confine" tra l'esercizio in AIA e quello privo di AIA.

Infine, per agevolare la lettura, e per consistenza con il decreto autorizzativo, il gestore dovrà rispettare, nell'articolazione dell'indice della relazione, l'ordine e la definizione dei contenuti prescritti nel PMC.

Ulteriori modalità di monitoraggio e controllo potranno essere rappresentate con successive emanazioni e nelle forme compatibili con la gestione informatizzata sopra illustrata. In particolare la presente nota sarà resa disponibile sul sito Web dell'ISPRA <http://www.isprambiente.gov.it/>, nel menù della colonna di sinistra seguire il link "Servizi per l'Ambiente" e successivamente il link "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC - Controlli AIA" e sarà trasmessa esclusivamente via posta elettronica a tutti i gestori che hanno individuato il referente controlli.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE  
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL  
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

*Ing. Alfredo Pini*



## PROVINCIA DI TARANTO

### 9° SETTORE

**Ecologia ed Ambiente – Aree Protette - Parco Naturale Terra delle Gravine  
Protezione Civile – Edilizia Sismica**

#### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

**N° 28 del 27/03/2017**

N \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Registro Generale

**OGGETTO: IRIGOM Srl - Determinazione Dirigenziale di A.I.A. n.73 del 07.07.2015  
– Installazione ubicata a Massafra (TA) S.S. 7 Appia Km 636+700 (Codice IPPC  
5.3.b.2) - Aggiornamento per modifica non sostanziale.**

#### RELAZIONE DELL'UFFICIO

##### Si premette che:

- Con Determinazione dirigenziale n.73 del 07.07.2015, la Provincia di Taranto rilasciava l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Irigom Srl, per l'esercizio dell'attività di recupero/riciclaggio di rifiuti non pericolosi relativa all'installazione ubicata in Massafra (TA) alla S.S. Appia km 636+700 (Codice IPPC 5.3.b.2);
- Al punto 8.1 dell'allegato A alla predetta Determinazione Dirigenziale (pag 36/51), la Provincia di Taranto prescriveva al Gestore di *"...presentare al Comune di Massafra (Autorità Competente) istanza di deroga all'adeguamento al R.R. (Puglia) n.26 del 12/12/2011, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, dello stesso regolamento regionale...."*;
- Il Gestore, a seguito di approfondimenti tecnici, ha verificato, contrariamente a quanto previsto in un primo momento, la sussistenza delle condizioni tecniche per l'adeguamento dello scarico dei reflui domestici a quanto sancito dal citato Regolamento Regionale n.26/2011 e, quindi, propone di realizzare una fossa di tipo Imhoff con relativo sistema di smaltimento tramite subirrigazione delle acque chiarificate.
- Con nota ns prot 0031614/A del 21.07.2016, la ditta Irigom Srl ha formulato istanza di modifica, ai sensi dell'art. 29-nonies del d.Lgs n.152/2006, per l'attivazione dello scarico delle acque reflue domestiche ai sensi del R.R. 26/2011, in modifica al provvedimento di AIA D.D. n.73 del 07.07.2015.

Considerato che:

- A seguito di valutazione degli elaborati progettuali, l'Ufficio ha ritenuto che, la modifica proposta, sia non sostanziale ai fini VIA, nonché ai fini AIA, conformemente con quanto indicato dalle *“Linee guida individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs n.152/2006 e indicazione dei relativi percorsi procedurali”* allegate alla DGR n.648 del 05/04/2011 e s.m.i. Si precisa che, ai sensi della predetta DGR n.648 del 05.04.2011, la modifica non sostanziale necessita, comunque, di un aggiornamento del titolo autorizzativo di AIA, in quanto la modifica proposta determina l'introduzione di una nuova emissione, nella fattispecie idrica.
- Con nota prot. 47833/P del 05.12.2016, l'Ufficio indicava, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.241/90, la Conferenza semplificata, in modalità asincrona, invitando le diverse amministrazioni a rendere le proprie determinazioni in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art.14-bis comma 2 lettera c) – seconda parte della L. 241/1990 e ss.mm.ii.:
- Nell'ambito della Conferenza semplificata sono stati acquisiti i seguenti pareri:
  - nota prot 8403 del 13.12.2016 della Soprintendenza Archeologica e del paesaggio con la quale non ravvisa motivi ostativi alla modifica non sostanziale proposta sia dal punto di vista della tutela archeologica che sotto il profilo paesaggistico;
  - nota dell'Autorità di bacino della Puglia, prot 5591 del 26.04.2016 (prot. Provincia n.20126/A del 28.04.2016), con cui conferma il parere rilasciato nell'ambito del procedimento di AIA con nota prot 7897 del 08.06.2015;

Inoltre, per quanto attiene la proposta progettuale, l'Asl Sisp di Taranto, U.O. di Massafra, con nota prot. 35235 del 08.03.2016, aveva già rilasciato attestazione circa la conformità del sistema di trattamento e di scarico sul suolo per n° 13 abitanti equivalenti, costituito da un impianto di trattamento primario (vasca Imhoff) e da un impianto di trattamento secondario (Sub-Irrigazione).

#### **Esiti istruttori:**

Per quanto sopra premesso e considerato:

- visti gli esiti del procedimento amministrativo e i pareri acquisiti;
- valutati gli elaborati progettuali;
- considerato acquisito l'assenso delle amministrazioni che non hanno comunicato le relative determinazioni nei termini stabiliti (art.14 Bis – comma 4 - L. 241/90);

non si ravvisano motivi ostativi per il rilascio, alla Società Irigom Srl, dell'aggiornamento, per modifica non sostanziale, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale giusta Determinazione Dirigenziale di A.I.A. n.73 del 07.07.2015 – consistente nell'adeguamento dello scarico dei reflui domestici a quanto sancito dal citato Regolamento Regionale n.26/2011 mediante la realizzazione di una fossa di tipo Imhoff con relativo sistema di smaltimento tramite subirrigazione delle acque chiarificate.

“Il sottoscritto attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 ”.

F.to Il responsabile del procedimento  
Ing. Aniello Polignano

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**Vista** la relazione che precede a cura del Responsabile del procedimento istruttorio;

**Visto** il D.lgs. n. 152/06 e smi – parte seconda: « Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)»;

**Visto** il D.M. 24.4.2008, denominato «Decreto Interministeriale Tariffe»;

**Vista** la D.G.R. Puglia n. 1388/2006, « Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”»;

**Vista** la L. n. 241/90: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.;

**Vista** la L.R. Puglia n. 17/2007: « Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale »;

**Vista** la D.G.R. Puglia n. 648/2011, « Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali », così come modificata con la D.G.R. Puglia n. 672/2016, «... Parziale rettifica della DGR n.648 del 05 aprile 2011»;

**Vista** la D.G.R. Puglia n. 1113/2011, «Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006»;

**Visto** il vigente “Regolamento provinciale di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell’Ente” approvato con Del. di G.P. n. 470 del 17.12.2004;

**Visto** l’art. 107 della L. 267 del 18.08.00 (TUEL);

**Visti** gli esiti della conferenza semplificata,

### DETERMINA

1. di rilasciare, alla Società Irigom Srl, C.F/Part.Iva 01808530743, il provvedimento di aggiornamento, per modifica non sostanziale, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale di A.I.A. n.73 del 07.07.2015 – consistente nell’adeguamento dello scarico dei reflui domestici a quanto sancito dal Regolamento Regionale n.26/2011 mediante la realizzazione di una fossa di tipo Imhoff con relativo sistema di smaltimento tramite subirrigazione delle acque chiarificate.
2. di dare atto che l’Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n.73 del 07.07.2015, così come aggiornata con il presente atto, costituisce anche autorizzazione allo scarico dei reflui domestici negli strati superficiali del sottosuolo mediante subirrigazione, ai sensi del Regolamento Regionale n. 26/2011, per un corrispondente carico organico di n. 13 Abitanti Equivalenti.
3. Di precisare che, in fase di esercizio dello scarico, la società Irigom Srl dovrà rispettare quanto prescritto dall’ASL S.I.S.P. con la nota prot. 35235 del 08.03.2016, e precisamente dovrà:
  - ✓ *Rispettare le norme statali e Regionali emanate, nonché le leggi Urbanistiche ed i Regolamenti Edilizi;*
  - ✓ *Garantire il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti, in maniera da non provocare danno alla salute pubblica ed all’ambiente;*
  - ✓ *Utilizzare una ditta autorizzata per prelevare, trasportare e conferire i fanghi provenienti dalla fossa Imhoff presso gli impianti deputati allo smaltimento finale;*
  - ✓ *Provvedere allo svuotamento dei fanghi trimestralmente o comunque con cadenza commisurata all’utilizzo;*



- ✓ *Accompagnare ogni operazione di conferimento dei rifiuti liquidi (liquami) al trasportatore con il formulario di identificazione rifiuto che dovrà essere redatto in n°04 (quattro) esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore. La prima copia del formulario dovrà rimanere c/o il produttore – quest'ultimo dovrà ricevere entro e non oltre 90 giorni la quarta copia debitamente controfirmata e datata dal destinatario. Le copie dei formulari dovranno essere conservate per anni 5 (cinque):*
  - ✓ *Custodire, presso ogni impianto di produzione rifiuti, i relativi formulari di identificazione rifiuto al fine di tenerli a disposizione per ogni eventuale richiesta da parte degli Organi Competenti;*
  - ✓ *Chiedere nuova attestazione dell'impianto di smaltimento per ogni diversa destinazione, ampliamento e/o ristrutturazione dell'insediamento, nonché di eventuali variazioni di titolarità successivi al presente atto;*
  - ✓ *Allacciarsi obbligatoriamente alla rete fognaria pubblica non appena la stessa sia disponibile ed utilizzabile.*
4. Di precisare che, per effetto del presente provvedimento, sono da intendersi modificati gli aspetti relativi alla Sezione “Scarichi Idrici” del provvedimento di AIA D.D. n.73 del 07.07.2015. Pertanto, si considerano autorizzate due emissioni idriche definite S1 (acque meteoriche di dilavamento in subirrigazione) e S2 (acque reflue di tipo domestico in subirrigazione). Le coordinate del punto di scarico dei reflui domestici S2 sono le seguenti: X: 17°07.7295 - Y: 40°33.8214 (WGS84).
  5. Di precisare che il piano di monitoraggio e controllo vigente è da intendersi aggiornato con le condizioni e prescrizioni previste dal presente provvedimento. A tal fine, in considerazione che trattasi di scarico di acque reflue domestiche con carico organico inferiore ai 50 Abitanti Equivalenti, si evidenzia che non sono richiesti limiti allo scarico ai sensi dell'all.2 (tabella B) del Regolamento Regionale n. 26/2011.
  6. di precisare che il presente atto è esecutivo dal giorno stesso dell'adozione;
  7. di notificare il presente atto alla ditta Irigom Srl e contestualmente, di trasmettere il provvedimento ai sottoelencati enti:
    - Dipartimento Prevenzione S.I.S.P. di Taranto;
    - A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto;
    - Sindaco del Comune di Massafra;
    - Soprintendenza per i Beni Archeologici e paesaggistici della Puglia
    - Autorità di Bacino della Puglia;
    - Regione Puglia, Sezione Foreste;
  8. di precisare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
F.to Ing. Martino Dilonardo

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03**  
**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li \_\_\_\_\_ Il Dirigente F.to Ing. Martino Dilonardo

Si appone per il presente atto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151, del decreto Legislativo 267 del 18/08/2000.

Taranto, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Dott.....





Il sottoscritto Dirigente del Settore Segreteria Generale, su analogo relazione dell'incaricato attesta che copia conforme all'originale del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

L'incaricato

Il Dirigente del Settore  
Segreteria Generale



# PROVINCIA DI TARANTO

5°Settore: Pianificazione ed Ambiente

*Allegati n. 01*

Irigom srl - S.S. Appia km 636+700  
74016 Massafra (TA)  
PEC: [irigom@pec.irigom.it](mailto:irigom@pec.irigom.it)

Sindaco del Comune di Massafra  
PEC: [protocollo@pec.comunedimassafra.it](mailto:protocollo@pec.comunedimassafra.it)

Arpa Puglia -DAP Taranto  
PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. - Taranto  
pec: [dipartprevenzione\\_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it)

**IRIGOM Srl - Installazione ubicata a Massafra (TA) S.S. 7 Appia Km 636+700 (Codice IPPC 5.3.b.2) -  
Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente – trasmissione  
Determinazione Dirigenziale n. 1000 del 25.10.2019**

Si notifica, al proponente Irigom Srl, la Determina Dirigenziale in oggetto n.1000 del 25.10.2019 in corso di pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Taranto.

Contestualmente, il provvedimento viene notificato agli Enti in indirizzo per quanto di competenza.

**Il Funzionario Responsabile  
Ing. Aniello Polignano**

**Il Dirigente  
Dott. Roberto Carucci**



## PROVINCIA DI TARANTO

### 5° SETTORE - PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

#### DETERMINAZIONE

**Registro Generale N. 1000 DEL 25/10/2019**

**OGGETTO:** IRIGOM SRL - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI A.I.A. N.73 DEL 07.07.2015 – INSTALLAZIONE UBICATA A MASSAFRA (TA) S.S. 7 APPIA KM 636+700 (CODICE IPPC 5.3.B.2) - AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.

#### RELAZIONE DELL'UFFICIO

**Si premette che:**

- Con Determinazione dirigenziale n.73 del 07.07.2015, la Provincia di Taranto rilasciava l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Irigom Srl, per l'esercizio dell'attività di recupero/riciclaggio di rifiuti non pericolosi relativa all'istallazione ubicata in Massafra (TA) alla S.S. Appia km 636+700 (Codice IPPC 5.3.b.2).
- Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 28 del 27.03.2017 la Provincia di Taranto rilasciava il provvedimento di modifica non sostanziale dell'AIA consistente nell'adeguamento dello scarico dei reflui domestici a quanto sancito dal Regolamento Regionale n.26/2011 mediante la realizzazione di una fossa di tipo Imhoff con relativo sistema di smaltimento tramite subirrigazione delle acque chiarificate.
- Con nota 5059 del 15.02.2019 la Provincia prendeva atto, fornendo nulla-osta per quanto di competenza, alla classificazione del triturato di rifiuti non pericolosi ottenuto dalle fasi di triturazione e vagliatura, in uscita dall'impianto di trattamento, con il codice CER 191210 "Rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)" in luogo del codice CER prima applicato 191204 "Plastica e gomma", anche in virtù della norma UNI EN 15359 che stabilisce un sistema di classificazione dei combustibili provenienti dai rifiuti.
- Con nota ns prot 9779 del 28 Marzo 2019, la ditta Irigom Srl ha formulato istanza ai sensi dell'art. 29-nonies del d.Lgs n.152/2006, comunicando le modifiche progettate dell'impianto per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale da parte dell'Autorità Competente.

**Modifiche di AIA proposte:**

- La relazione tecnica riportata nella domanda di modifica non sostanziale descrive le modifiche così come di seguito riportato:

La modifica proposta consiste nell'implementazione delle seguenti modifiche (tutte ritenute non sostanziali dal Gestore):

- installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del capannone industriale (edificio esistente);

- sostituzione di un trituratore esistente con un nuovo trituratore;
- spostamento del trituratore esistente all'interno del capannone;
- installazione del nuovo sistema di aspirazione polveri già previsto e approvato in sede di A.I.A.
- installazione di un miscelatore orizzontale per la colorazione dei granuli già previsto e approvato in sede di rilascio dell'A.I.A.
- introduzione della produzione di CSS-Combustibile ai sensi del D.M. n.22 del 14/02/2013.

- IMPIANTO FOTOVOLTAICO

L'impianto solare fotovoltaico da installare avrà potenza nominale pari a 81,840 kWp. Tale impianto assicurerà alla IRIGOM la fornitura del fabbisogno di energia elettrica corrispondente a circa un mese del suo lavoro standard. L'impianto fotovoltaico proposto sarà installato sulla copertura del capannone industriale (struttura esistente) e sarà composto dalle seguenti parti:

- n.248 moduli fotovoltaici in silicio policristallino, della potenza nominale pari a 330 Wp, con cornice in alluminio, completi di diodo di by-pass e scatole di giunzione per il collegamento rapido, marcati CE, classe di protezione II, conformi alle norme IEC 61215, certificati TUV, o similare;
- n.3 inverter "grid-connected" per uso esterno, da 28600 Wac, con collegamento trifase, marcato CE, conforme alle norme CEI 0-16 e CEI 0-21, completo di display grafico e interfaccia di comunicazione RS485, o similare;
- struttura di sostegno e ancoraggio dei moduli fotovoltaici realizzata in alluminio per garantire alta affidabilità meccanica, notevole durabilità alle aggressioni esterne ed evitare fenomeni di corrosione galvanica;
- n.1 sistema di supervisione e monitoraggio completo di data logger per consentire l'elaborazione dei dati tramite software dedicato, corredato di display digitale sul quale sono visualizzati alcuni parametri significativi dell'impianto fotovoltaico (potenza istantanea, energia elettrica prodotta, emissioni di CO2 evitate);
- cavo solare per applicazioni in impianti fotovoltaici, caratterizzato da conduttore in rame elettrolitico, stagnato, classe 5 secondo IEC 60228, isolante in HEPR 120 °C, guaina EVA 120 °C, 0,6/1kV in AC, 2kV in DC, conforme ai requisiti delle direttive IEC 61215 e IEC 61646, IEC 64/1123/CD e DIN VDE 0100 parte 520;
- limitatori di sovratensione, connettori, dispositivi di protezione, quadri, cavi e quant'altro occorre per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.

Si ritiene che tale modifica dell'A.I.A. non sia sostanziale ed è sicuramente positiva in termini di impatto ambientale.

- SOSTITUZIONE ATTREZZATURA/MACCHINARIO

All'interno dell'attuale ciclo di trattamento rifiuti finalizzato alla produzione di combustibile da rifiuti, la IRIGOM intende sostituire il trituratore secondario con un nuovo trituratore.

Tale sostituzione di trituratore si rende necessaria per le seguenti motivazioni tecniche/commerciali:

- Sostituire un trituratore ormai datato con un o più moderno, quindi più efficiente, più performante, dotato di interfaccia digitale per il monitoraggio delle funzionalità
- Aumento della produttività. Infatti l'attuale trituratore avente una potenza di 110 kW sarà sostituito dal nuovo avente potenza di 264 kW. Inoltre, il nuovo trituratore adotta una tecnologia differente dal trituratore sostituito. Infatti mentre l'attuale è un trituratore bi-albero, il nuovo è un mono-albero con lame intercambiabili su rotore e statore. L'incremento di potenza e la diversa tecnologia permetterà, a parità di pezzatura, di incrementare la produttività oraria di circa il 60%.
- Esigenze/strategie commerciali. Per decenni, il triturato di rifiuti prodotto dalla IRIGOM e conferito alle cementerie italiane ed estere come combustibile alternativo da rifiuti è stato un



triturato di sezione circa 100x100 mm. Oggi le cementerie, per esigenze tecniche legate all'ottimizzazione della combustione all'interno dei loro forni, chiedono una pezzatura più piccola, dell'ordine di 20/50 mm.

- Qualità del prodotto finale. Le cementerie che richiedono combustibile da rifiuti richiedono specifiche sempre più stringenti, che con l'attuale trituratore si ha difficoltà a rispettare. In particolare, il nuovo trituratore permetterà di separare la frazione metallica che abbasserebbe il potere calorifico e che può essere inviata a riciclo presso acciaierie.
- Minori costi di gestione a parità di produzione.
- Flessibilità nel produrre diverse pezzature in uscita. La dimensione del prodotto in uscita potrà essere modificata semplicemente sostituendo la griglia. La macchina sarà in grado di produrre pezzature da 20 a 100 mm.

Tale modifica dell'A.I.A. è vantaggiosa in termini di impatto ambientale in quanto si ha la sostituzione di un macchinario con uno di nuova generazione dotato di moderni sistemi atti alla riduzione volumetrica e separazione del ferro.

- **SPOSTAMENTO ATTREZZATURA/MACCHINARIO ESISTENTE**

Il trituratore rimosso dalla linea di triturazione posta sul piazzale esterno sarà installato all'interno del capannone in sostituzione della tramoggia dosatrice attualmente in essere.

Dal punto di vista tecnico, l'installazione di un trituratore del genere, bi-albero ad azionamento idraulico e a lenta velocità di rotazione (max 20 giri/minuto) a monte di un granulatore mono-rotore ad azionamento elettrico permetterà di salvaguardare l'integrità del granulatore stesso, sensibile a eventuali oggetti metallici che potrebbero capitare all'interno dei rifiuti introdotti, mitigandone l'usura. A tal fine sarà anche installato, in uscita dal trituratore, un nastro magnetico per separare tali eventuali metalli, impedendone l'ingresso accidentale nel granulatore.

Tale introduzione permetterà pertanto di ottimizzare la lavorazione eseguita dal granulatore. In particolare, una triturazione preliminare permetterà di ridurre la pezzatura in ingresso al granulatore, migliorandone la capacità produttiva e permettendo di lavorare anche rifiuti in pezzatura più grossolana senza la necessità di pre-tritararli nella linea di triturazione posta sul piazzale esterno.

Si migliora quindi la logistica dello stabilimento, si limita la movimentazione, salvaguardando competitività derivante dai minori costi di movimentazione (personale, mezzi, gasolio), nonché la riduzione delle emissioni ambientali in conseguenza della minore movimentazione, nonché della movimentazione di rifiuti più grossolani o addirittura interi.

Tale modifica è sicuramente positiva in termini di impatto ambientale.

- **INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ASPIRAZIONE POLVERI ALL'INTERNO DEL CAPANNONE**

Le macchine da installare all'interno del capannone saranno collegate ad un sistema di captazione e aspirazione delle polveri autonomo, costituito da elettroventilatore, ciclone per l'abbattimento delle polveri grossolane, filtro a maniche che garantisce la ritenuta delle polveri più fini. L'aria così depolverata sarà collettata nel punto di emissione convogliata esistente, indicato con la sigla E1 negli specifici elaborati grafici a corredo della domanda di A.I.A. Si specifica che il ventilatore, il filtro a maniche e il ciclone introdotti erano già stati indicati ed approvati in sede di rilascio dell'A.I.A. e le relative schede tecniche erano a corredo della domanda di A.I.A.

- **INSERIMENTO DELL'IMPIANTO DI COLORAZIONE DEI GRANULI**

Come previsto ed approvato in sede di A.I.A., a valle del ciclo di produzione dei granuli sarà installato un miscelatore orizzontale per la colorazione dei granuli da destinare alla realizzazione di superfici sportive o conglomerati in gomma; potranno essere colorati sia granuli provenienti dal ciclo interno di recupero dei rifiuti, che granuli acquistati sul mercato, anche non provenienti dall'industria del riciclaggio rifiuti.

L'impianto consisterà in un miscelatore orizzontale, dove i granuli saranno mescolati a resina poliuretana colorata, che reticolando intorno al singolo granulo, lo inglobano completamente, colorandolo. La produzione avverrà in lotti di circa 1.000 kg con un tempo ciclo di un'ora. La movimentazione in ingresso e in uscita dal miscelatore avverrà tramite coclee. In uscita dal miscelatore, il prodotto verrà confezionato in sacconi, pronto per la commercializzazione. Si specifica che l'attività di colorazione dei granuli non rientra nella gestione rifiuti.

L'ubicazione dell'impianto subirà una modifica rispetto a quanto già approvato, così come meglio descritto nel lay-out allegato.

- **PRODUZIONE CSS COMBUSTIBILE**

L'attività di recupero dei rifiuti effettuata dalla IRIGOM S.r.l., come autorizzato e specificato nel provvedimento di A.I.A., può essere finalizzata al recupero energetico in cementerie e/o impianti di termovalorizzazione; in questo caso, il triturato di rifiuti non pericolosi ottenuto dalle fasi di triturazione e vagliatura, in uscita dall'impianto, ha codice CER 191204 "Plastica e gomma". Tale rifiuto quindi viene utilizzato come "combustibile alternativo", in sostituzione dei combustibili tradizionali di origine fossile, in impianti di produzione di cemento e in termovalorizzatori.

Relativamente a questa produzione, la IRIGOM con nota prot.103/2018 del 03/10/2018, ha comunicato all'Autorità Competente che, da approfondimenti tecnici e normativi, ha ritenuto opportuno classificare tale rifiuto in uscita dall'impianto con il Codice CER 191210 "Rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)", anche in virtù della norma UNI EN 15359 che stabilisce un sistema di classificazione dei combustibili provenienti dai rifiuti.

Per tale motivo la IRIGOM S.r.l. ha già iniziato l'iter per la classificazione del triturato secondo tale normativa.

A seguito di tale comunicazione, la Provincia di Taranto, con nota prot.0005059/2019 del 15/02/2019, ha preso atto e rilasciato nulla osta per quanto di competenza a tale attribuzione di codice CER.

Pertanto, ad oggi il triturato di rifiuti non pericolosi prodotti dalla IRIGOM può essere classificato come CSS "Combustibile Solido Secondario" come definito dall'art.183, co.1, lettera cc), del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e sue ss. mm. ed ii. ovvero "combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e sue successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'art.184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale". Inoltre, si può affermare che l'art.184-ter "Cessazione della qualifica di rifiuto" risulta pienamente applicabile al triturato di rifiuti non pericolosi prodotto dalla IRIGOM e destinato, come detto, al recupero energetico presso impianti terzi autorizzati. Infatti, tale rifiuto è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

La IRIGOM, con l'istanza di modifica non sostanziale, chiede l'autorizzazione a produrre il cosiddetto CSS-Combustibile ovvero combustibile solido secondario che abbia cessato la qualifica di rifiuto, secondo le condizioni dettate dal D.M. n.22 del 14/02/2013 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni".

Come noto, infatti, il D.M. n.22 del 14/02/2013 stabilisce, nel rispetto degli standard di tutela ambientale e della salute, le precise condizioni alle quali alcune tipologie di CSS cessano di essere rifiuti speciali e sono da considerare, a tutti gli effetti, un prodotto (la cosiddetta "End of Waste" nella terminologia della Direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti).

In particolare, il Regolamento stabilisce le seguenti condizioni:

- Definisce puntualmente (Allegato 2) quali tipologie di rifiuti speciali non pericolosi non possono essere usati per produrre CSS-Combustibile. I rifiuti che la IRIGOM è già autorizzata ad accettare in ingresso all'impianto NON rientrano in tale elenco.
- Impone che gli impianti per la produzione di CSS-Combustibile (articolo 5) siano autorizzati in procedura ordinaria o ai sensi del Titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale", come la IRIGOM, e dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN 15358. La IRIGOM è dotata di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN 14001 e ha già iniziato l'iter per l'ottenimento della certificazione secondo la norma UNI EN 15358, che si conta di conseguire entro il mese di aprile p.v.
- Definisce le caratteristiche di classificazione del CSS-combustibile (Allegato 1) e, in particolare, i valori di specificazione per i parametri chimico-fisici.
- Regola anche il deposito, la movimentazione e il trasporto dei combustibili solidi secondari oggetto della disciplina.
- Definisce i contenuti della comunicazione annuale, da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno, mediante la quale il produttore del CSS-Combustibile comunica i dettagli relativi alla produzione annuale all'autorità competente e agli altri enti previsti dal provvedimento di A.I.A. nei casi di obbligo di comunicazione.

La Irigom specificava che, come da progetto approvato dai VVF, in tale cumulo potranno essere stoccati alternativamente rifiuti in gomma (1<sup>a</sup> ipotesi: 2.495 tonnellate al massimo) o rifiuti in plastica (2<sup>a</sup> ipotesi: 3.173 tonnellate al massimo) oppure una parte rifiuti in gomma e una parte rifiuti in plastica (3<sup>a</sup> ipotesi: 2.834 tonnellate al massimo), eventualmente separati da setto mobile.

L'operazione di recupero dei rifiuti non pericolosi (consistente principalmente nell'adeguamento volumetrico tramite triturazione meccanica e nella vagliatura del triturato ottenuto) per l'ottenimento del CSS-Combustibile viene classificata come operazione R3 "Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)" dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006.

Si evidenzia che la Irigom è già autorizzata all'operazione di recupero R3 per la produzione granulato e polverino di gomma conforme alle condizioni e alle caratteristiche definite nel provvedimento di A.I.A.; pertanto non viene richiesta l'introduzione di una nuova attività di smaltimento/recupero (D o R) non ricompresa nel provvedimento autorizzativo rilasciato.

Si specifica che, in relazione al processo tecnologico, verranno dunque sostituiti e integrati macchinari analoghi per tipologia e funzione a quelli già autorizzati, migliorando complessivamente il processo di recupero dei rifiuti e la qualità del prodotto finale. Le modifiche proposte NON andranno a modificare la capacità di trattamento dell'impianto (che resterà rispettivamente pari a 30.000 tonnellate/anno di rifiuti trattati in R12-R13 e 20.000 tonnellate/anno di rifiuti recuperati in R3, per complessive 30.000 tonnellate totali) e/o NON comporteranno modifiche di carattere sostanziale al ciclo produttivo in essere e/o modifiche di carattere costruttivo o urbanistico dell'impianto.

### **Esiti istruttori:**

Per quanto sopra descritto:

VISTA la documentazione a corredo dell'istanza di modifica non sostanziale proposta dalla Irigom Srl;

CONSIDERATO che:

- Il D.lgs. n. 152/06, all'art. 29-nonies, «Modifica degli impianti o variazione del Gestore», stabilisce, al comma 1, che *«il Gestore comunica all'Autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al*

*comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate».*

- la D.G.R. Puglia n. 648 del 05/04/2011, «*Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali*», disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. La D.G.R. è stata, di seguito, modificata ed integrata con la D.G.R. Puglia n. 672 del 17/05/2016, «... *Parziale rettifica della DGR n. 648 del 05 aprile 2011*».
- l'art. 5, comma 1-bis del d.Lgs n.152/2006 (codice dell'ambiente) definisce la modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto, come *“la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”*.
- dalla documentazione a corredo dell'istanza si può affermare che le modifica proposte non determinano un aumento dei quantitativi complessivi annuali di rifiuti trattati, non introducono nuovi punti di emissione, non determinano la realizzazione di nuove opere o impianti e non prevedono l'introduzione di nuovi codici CER pericolosi nè di nuove operazioni sui rifiuti.

CONSIDERATO altresì che, vista la tipologia dell'istanza e la tipologia di modifica proposta può ritenersi la modifica di tipo non sostanziale così come da definizione di cui l'art. 5, comma 1-bis del d.Lgs n.152/2006 (codice dell'ambiente) e linee guida di cui alla D.G.R. n.648/2011 e ss.mm.ii..

VERIFICATO che l'azienda ha versato, in data 26 marzo 2019 e 18 Ottobre 2019, i diritti istruttori pari a complessivi € 2.000,00 per l'istanza de qua ai sensi del D.M. 58 del 6 marzo 2017 e D.G.R. Puglia n.36 del 12.01.2018 (B.U.R.P. n. n. 23 del 12.2.2018) e che l'azienda è in regola per quanto attiene la prestazione delle idonee garanzie finanziarie previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale

Per quanto sopra esposto si propone il rilascio, alla Società Irigom Srl, del provvedimento di modifica non sostanziale, relativamente all'installazione ubicata a Massafra (TA) S.S. 7 Appia Km 636+700 (Codice IPPC 5.3.b.2).

“Il sottoscritto attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la presente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90”.

Da atto altresì che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art.6/bis della L.241/90.

Il Funzionario Responsabile del Procedimento Istruttorio  
Ing. Aniello Polignano

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**Letta** e fatta propria la relazione che precede a cura del Responsabile del procedimento istruttorio;

**Visto** il D.lgs. n. 152/06 e smi – parte seconda: « Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)» ed in particolare l'art. 5, comma 1-bis del d.Lgs n.152/2006 che definisce la modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto, come *“la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica*

*valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”.*

**Vista** la D.G.R. Puglia n. 1388/2006, « Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”»;

**Vista** la L. n. 241/90: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.;

**Vista** la L.R. Puglia n. 17/2007: « Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale »;

**Vista** la D.G.R. Puglia n. 648/2011, « Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali», così come modificata con la D.G.R. Puglia n. 672/2016, «... Parziale rettifica della DGR n.648 del 05 aprile 2011»;

**Visto** il D.M. 58 del 6 marzo 2017 e la D.G.R. Puglia n.36 del 12.01.2018 (B.U.R.P. n. n. 23 del 12.2.2018) relativi alle tariffe previste in materia di AIA;

**Visto** il vigente “Regolamento provinciale di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente” approvato con Del. di G.P. n. 470 del 17.12.2004;

**Visto** l'art. 107 della L. 267 del 18.08.00 (TUEL);

**Visto** il “Regolamento per la disciplina delle funzioni amministrative nelle Materie Ambientali” approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2009”;

**Visto** il vigente “Regolamento provinciale di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente” approvato con Del. di G.P. n. 470 del 17.12.2004;

#### **DETERMINA**

1. Di approvare le seguenti modifiche proposte dalla Società Irigom Srl, C.F/Part.Iva 01808530743, relativamente all'impianto di recupero/riciclaggio di rifiuti non pericolosi ubicato in Massafra (TA) alla S.S. Appia km 636+700 (Installazione Codice IPPC 5.3.b.2):
  - installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del capannone industriale (edificio esistente);
  - sostituzione di un trituratore esistente con un nuovo trituratore;
  - spostamento del trituratore esistente all'interno del capannone;
  - installazione del nuovo sistema di aspirazione polveri (già previsto e approvato in sede di A.I.A.);
  - installazione di un miscelatore orizzontale per la colorazione dei granuli (già previsto e approvato in sede di rilascio dell'A.I.A.);
  - introduzione della produzione di CSS-Combustibile ai sensi del D.M. n.22 del 14/02/2013.
2. di qualificare non sostanziali, ai sensi dell'art.5 comma i-bis del D. Lgs. 152/06 e smi e DGR 648/2011, le modifiche proposte, atteso che le modifica proposte non determinano un aumento dei quantitativi complessivi annuali di rifiuti trattati, non introducono nuovi punti di emissione, non determinano la realizzazione di nuove opere o impianti e non prevedono l'introduzione di nuovi codici CER pericolosi nè di nuove operazioni sui rifiuti. ;
3. di modificare il Documento Tecnico allegato all'AIA vigente così come segue:
  - a) La parte finale del paragrafo 5 “DESCRIZIONE SOMMARIA DEL CICLO PRODUTTIVO” riportata alla pagina 16 di 51 dell'Allegato A - Documento Tecnico alla Determinazione del Dirigente n°73 del 07/07/2015 come di seguito proposto:

*“... Rispetto alla configurazione dell'installazione autorizzata ed in esercizio, il Gestore intende realizzare le seguenti modifiche:*

- *aumento del quantitativo di stoccaggio istantaneo: da 1.988 tonnellate a 4.330 tonnellate;*
- *all'interno del capannone (piano terra) la linea di granulazione sarà migliorata aggiungendo una triturazione grossolana a monte del granulatore esistente. Tale adeguamento impiantistico*

*consentirà di ottimizzare la lavorazione eseguita dal granulatore, nonché migliorare il grado di purezza, in quanto sarà migliorato il sistema di estrazione della parte metallica e ferrosa.*

- *a valle del ciclo di produzione dei granuli ...”.*

- b) *La parte finale del paragrafo 5.4.3 “Adeguamento volumetrico” intitolata “Triturazione”, il secondo capoverso di pagina 21 di 51 dell’Allegato A - Documento Tecnico alla Determinazione del Dirigente n°73 del 07/07/2015 come di seguito proposto:*

*“La tecnologia di triturazione, attraverso un tritratore bi-albero e un tritratore mono-rotore in cascata permette di produrre un materiale di buona qualità, soprattutto per quanto riguarda la regolarità della forma e la costanza delle dimensioni. La triturazione è effettuata a bassa velocità (velocità di rotazione max dei rotori 20 giri/minuto per il primo tritratore e 125 giri/minuto per il secondo) e per questo motivo, oltre che per la nebulizzazione continua di acqua durante la triturazione, non c’è alcuna emissione di polveri. Nel primo tritratore, i rifiuti subiscono una prima triturazione di sgrossatura e da qui, in un secondo tritratore, avviene un’ulteriore triturazione.”.*

c) *Il paragrafo 5.5 “R3: Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)” alla pagina 22 di 51 dell’Allegato A - Documento Tecnico alla Determinazione del Dirigente n°73 del 07/07/2015 come di seguito proposto: Aggiungere, alla fine del paragrafo la seguente parte: “Nel caso della produzione di CSSCombustibile ai sensi del D.M. n.22 del 14/02/2013, il triturato di rifiuti non pericolosi all’occorrenza vagliato, viene sottoposto ad una eventuale raffinazione mediante la linea posta all’interno del capannone industriale. Il materiale così prodotto viene classificato come CSS (qualificato ancora come rifiuto, avente codice CER 191210) secondo quanto stabilito della norma UNI/TS 15359 ovvero sono valutati i tre parametri potere calorifico, cloro e mercurio (utili per una valutazione commerciale, tecnica ed ambientale del combustibile prodotto). Per ciascuno dei parametri sono identificate le specifiche classi di valori e quindi ogni lotto di produzione è univocamente determinato da una terna di valori corrispondenti alle classi in cui ricadono i parametri. Le operazioni di campionamento ai fini della classificazione secondo la UNI EN 15359 sono effettuate ai sensi della UNI EN 15442 (metodi di campionamento), la UNI EN 15443 (preparazione del campione per l’analisi di laboratorio) e la UNI EN 15413 (campione di analisi). Un lotto di produzione di CSS che rispecchia anche le caratteristiche chimico-fisiche dettagliatamente definite dal D.M. n.22 del 14/02/2013, cessa di essere qualificato come rifiuto con l’emissione, da parte del Gestore, della dichiarazione di conformità di cui all’art.8 dello stesso decreto. In questo caso il materiale prodotto viene stoccato all’interno del cumulo A (quindi in area coperta e confinata) in maniera separata e distinta dal resto dei rifiuti gestiti in impianto, anche mediante l’utilizzo di setti separatori mobili del tipo New-Jersey. I risultati delle analisi chimico-fisiche effettuate per la classificazione del CSS e i quantitativi prodotti devono essere inseriti nella “Relazione annuale sull’attuazione del PMC” di cui al successivo paragrafo 12.2. Inoltre, su richiesta, il Gestore è tenuto a fornire agli Enti competenti gli esiti della verifica dei vari lotti di produzione alla norma UNI EN 15359 da conservarsi presso l’installazione. La IRIGOM S.r.l. definirà ed implementerà un Sistema di Gestione certificato secondo la norma UNI 15358, pena l’impossibilità di avviare la produzione del CSS-Combustibile.”.*

- d) *Il paragrafo 5.1 “Schema a blocchi del processo produttivo” riportato alla pagina 22 di 51 dell’Allegato A - Documento Tecnico alla Determinazione del Dirigente n°73 del 07/07/2015 come da schema a blocchi allegato alla presente (all.1).*

4. *Di stabilire che il Lay-out aggiornato è riportato in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all.2).*
5. *Per tutte le parti non modificate con la presente autorizzazione dovranno essere rispettate le condizioni riportate nell’AIA rilasciata con D.D. n.73 del 07.07.2015 così come modificata ed integrata con la D.D. n.28 del 27.03.2017.*
6. *Il presente atto non esonera la ditta dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio delle modifiche in oggetto.*
7. *Sono fatte salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore, derivanti dalla D.D. n.73 del 07.07.2015 e successiva D.D. n.28 del 27.03.2017 non in contrasto con il presente provvedimento.*
8. *Di prendere atto che il gestore ha versato, in data 26 marzo 2019 e 18 Ottobre 2019, i diritti istruttori pari a complessivi € 2.000,00 per l’istanza de qua ai sensi del D.M. 58 del 6 marzo 2017 e D.G.R. Puglia n.36 del 12.01.2018 (B.U.R.P. n. n. 23 del 12.2.2018) e che l’azienda è in regola per quanto*

ottiene la prestazione delle idonee garanzie finanziarie previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente.

9. Di precisare che il gestore Irigom Srl dovrà aggiornare le garanzie finanziarie già prestate mediante opportuna appendice con l'elencazione dei provvedimenti di aggiornamento e/o modifica di AIA intervenuti successivamente alla D.D. 73 del 07.07.2019.
10. Di precisare che il presente atto è esecutivo dal giorno stesso dell'adozione.
11. Di trasmettere la presente determinazione al Settore Affari Generali - Albo Pretorio online di questo ente per la relativa pubblicazione per 15 giorni consecutivi.
12. Di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
13. Di dare atto che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art.6/bis della L.241/90, per il responsabile del procedimento e per chi adotta il provvedimento.
14. Di dare atto della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.174/bis comma 1 del D.Lgs n.267/00, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento.
15. Di notificare il presente atto alla ditta Irigom S.p.A. e contestualmente, di trasmettere il provvedimento ai sottoelencati enti:
  - Regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio;
  - Comune di Massafra
  - Dipartimento Prevenzione S.I.S.P. di Taranto;
  - A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto;
  - Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - NOE di Lecce;
  - Comando Provinciale G.d.F. di Taranto.
16. Di precisare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

### **VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03**


#### **Garanzie alla riservatezza**

*La pubblicazione dell'atto all'Albo on line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.*

Taranto, 25/10/2019

Il Dirigente  
CARUCCI ROBERTO

**Schema a blocchi dell'intero ciclo produttivo.**





Nota (\*): I rifiuti 191208 e 191212 sono eventualmente prodotti in quantità residuali e avviati allo smaltimento in quanto, ad oggi, non ci sono impianti in grado di recuperarli. Non appena ci saranno le condizioni, la IRIGOM S.r.l. favorirà il recupero piuttosto che lo smaltimento.

**IRIGOM S.r.l.**  
 Amministratore Unico  
 Avv. Stefano MONTANARO

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TARANTO	
Dott. Ing. <b>DI PALMA Antonio</b> n° 2504	Sezione A Settore: Civile Ambientale Industriale Informazione





1	Stallonatrice
2	Gru elettrica su pinto
3	Trituratore
4	Trituratore
5	Vaglio a margherite
6	Vaglio a tamburo rotante
7	Tramoggia dosatrice
8	Trituratore secondario/Granulatore
9	Stadera a ponte
10	Gruppo elettrogeno di emergenza
11	Cabina elettrica in disuso
12	Cabina elettrica M.T.
13	Contentore-distributore rimovibile di gasolio per autotrazione da 1.500 litri
14	Impianto di aspirazione ed abbattimento polveri
15	Gruppo pompe antincendio
16	Vasca antincendio
17	Vasca Imhoff
18	Vasca di lavaggio
19	Vasca acque di processo
20	Impianto di trattamento acque meteoriche
21	Vasca di sedimentazione acque meteoriche
22	Vasca acque meteoriche di copertura
23	Vasca acque meteoriche
24	Area a verde con rete di sibrirgazione acque meteoriche
25	Pedane in legno (4,5 tonnellate)
26	Granuli e polverino di gomma da lavorare contenuti in sacconi (big-bags) (30 tonnellate)
27	Granuli e polverino di gomma come prodotti finiti contenuti in sacconi (big-bags) (90 tonnellate)
28	Serbatoio di accumulo acque da riutilizzare
29	Area a verde con rete di sibrirgazione acque reflue assimilabili alla fognaria

**Autorità Competente:**  
**PROVINCIA DI TARANTO**  
 Settore Pianificazione e Ambiente  
 Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale

**Gestore:**  
  
**IRIGOM S.r.l.**  
 Amministratore Unico  
 Avv. Stefano MONTANARO

**Oggetto:**  
**IMPIANTO PER IL RECUPERO/RICICLAGGIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**  
 (Cod. IPPC 5.3.b)

**MODIFICA NON SOSTANZIALE**

**Allegato n.:** 2  
**Elaborato:** Planimetria dell'impianto (Stato modificato)  
**Scala:** 1:200

**Data:** 26/03/2019  
**Rev.:** 00  
**Causale:** Prima emissione

**Il Tecnico:**  




## PROVINCIA DI TARANTO

### 5° SETTORE - PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

#### DETERMINAZIONE

**Registro Generale N. 955 DEL 06/11/2020**

**OGGETTO:** IRIGOM SRL - IMPIANTO DI RECUPERO/RICICLAGGIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI UBICATO IN MASSAFRA (TA) ALLA S.S. APPIA KM 636+700 (CODICE IPPC 5.3.B.2): AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE D.D. N.73 DEL 07.07.2015 E S.M.I.

#### RELAZIONE DELL'UFFICIO

**Si premette che:**

- Con Determinazione Dirigenziale n.73 del 07.07.2015, successivamente modificata e integrata con le Determine di modifica di tipo non sostanziale n.28 del 27.03.2017 e n.1000 del 25.10.2019, la società Irigom Srl veniva autorizzata alla realizzazione e alla gestione di un impianto di recupero/riciclaggio di rifiuti non pericolosi relativa all'istallazione ubicata in Massafra (TA) alla S.S. Appia km 636+700 (Codice IPPC 5.3.b.2);
- Con nota prot. 120/2020/ad del 3 luglio 2020 (prot. provincia 19487 del 03.07.2020) la Irigom Srl inviava comunicazione di modifica non sostanziale (art.29-nonies Dlgs 152/06), relativamente al provvedimento AIA esplicitato al punto precedente.
- Nel dettaglio, il gestore, con la già menzionata comunicazione, rappresentava l'intendimento di apportare modifiche all'installazione, con l'inserimento nel ciclo produttivo di nuove tipologie di rifiuti con classificazione CER del tipo non pericoloso (sostanzialmente rifiuti speciali non pericolosi es. plastica, imballaggi di plastica e combustibile da rifiuti, per la precisione i CER 02.01.04 – 07.02.13 – 12.01.05 – 15.01.02 – 16.01.19 – 17.02.03 – 19.05.01 – 19.12.10 – operazioni R13, R12, R3). Inoltre, la Società chiedeva, anche per il codice in ingresso 19.12.12 già autorizzato con le operazioni R13 ed R12, la nuova operazione di recupero R3.
- Il complesso IPPC in questione effettua per i rifiuti non pericolosi elencati di seguito (tabella 1), le seguenti operazioni recupero (codice R) di cui all'Allegato C, Parte Quarta, del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e quantitativi massimi di rifiuti (tabella 2):

**TABELLA 1 – Rifiuti in ingresso e operazioni di recupero autorizzate**

Codice CER	Descrizione	Operazioni di recupero autorizzate		
		R13	R12	R3
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI			
0702	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre			

	artificiali			
070299*	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X
<b>16</b>	<b>RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO</b>			
<b>1601</b>	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)			
160103	pneumatici fuori uso	X	X	X
<b>1603</b>	prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati			
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X	X	X
<b>19</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE</b>			
<b>1912</b>	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti			
191204	plastica e gomma	X	X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X	

*\*scarti in gomma e plastica e fibre artificiali*

**TABELLA 2 – Potenzialità dell'impianto così come autorizzata**

Tipologia rifiuti	Operazioni (all. B e C alla parte IV del TUA)	Attività svolta dal gestore	Operazioni autorizzate (all. B e C alla parte IV del TUA)	Capacità massima istantanea autorizzata (ton)	Potenzialità massima giornaliera autorizzata (ton/giorno)	Potenzialità massima annua autorizzata (ton/annue)
Non pericolosi	R13: Messa in riserva	Stoccaggio	R13	4330	-	-
	R12: Scambio di rifiuti	Selezione e cernita lavaggio Adeguamento volumetrico vagliatura	R12	-	400	30000
	R3: Riciclaggio/Recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi	Selezione e cernita lavaggio Adeguamento volumetrico vagliatura granulazione deferrizzazione Separazione tela vibro vagliatura Confezionamento in big bags	R3	-	50	20000

**Procedimento istruttorio:**

- La scrivente Provincia - al fine di poter valutare la tipologia delle modifiche per quanto attiene la fase di esercizio - con nota prot. 23288 del 12.08.2020, formulava richiesta di integrazioni, chiedendo ulteriori informazioni anche con il supporto di idonee planimetrie di dettaglio. Inoltre, nella citata nota di integrazioni, la Provincia chiedeva un maggiore dettaglio in ordine alle diverse fasi di lavorazione relativamente ai nuovi rifiuti (eventuali stoccaggi, pretrattamenti, trattamenti, tipologia di recupero, produzione del CSS etc), con l'opportuna descrizione del ciclo di lavorazione ed impiantistico al fine della produzione del CSS-combustibile (end of waste). Inoltre, in ottemperanza a quanto statuito dalla DGR 648/2011 per la necessaria valutazione della sostanzialità ai fini VIA delle modifiche da apportare, la Provincia chiedeva la relativa documentazione, da produrre anche attraverso le apposite liste di controllo in linea con quelle ministeriali, al fine di illustrare la situazione ante e post operam e i potenziali effetti sulle singole matrici ambientali delle modifiche da apportare, in conformità all'art.6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006. Tanto si chiedeva al fine di consentire alla Provincia di valutare se le modifiche da apportare all'impianto siano da valutare in un'apposita procedura di assoggettabilità a VIA o a VIA, oppure che non rientrino nella fattispecie di cui al comma 6 e 7 del citato art.6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006.
- In riscontro alla nota provinciale descritta al punto precedente, la Irigom Srl trasmetteva la documentazione integrativa con la nota prot. Prot.130/2020/ad del 31.08.2020 (prot. provinciale n. 24176 del 31.08.2020). Nel dettaglio, la società, in allegato alla nota di riscontro alla richiesta di integrazioni, trasmetteva:
  - o Modulo per la richiesta di valutazione preliminare (art. 6, c.9, D. Lgs.152/2006);
  - o Lista di controllo per la valutazione preliminare (art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/2006);
  - o Allegato 1 – Inquadramento territoriale
  - o Allegato 2 – Situazione vincolistica
  - o Allegato 3 – Planimetria dell'impianto
- Lo scrivente Ufficio, al fine di acquisire puntuali approfondimenti tecnici specialistici sull'istanza presentata, trasmetteva la stessa al comitato tecnico provinciale ex L.R. 30/86, composto da esperti in materia di gestione dei rifiuti, al fine di valutare se l'istanza presentata rappresentasse una modifica di tipo non sostanziale dell'AIA vigente (D.D. N 73 del 07.07.2015 e s.m.i.) oppure, di contro, determinasse una modifica sostanziale dell'impianto già autorizzato e, quindi, da assoggettare all'iter ordinario di approvazione.
- Il Comitato Tecnico Provinciale, nella seduta del 22 settembre 2020, si esprimeva così come segue: *“Il Comitato, in merito alle operazioni di recupero richieste per i nuovi codici CER, chiede di voler fornire una relazione tecnica/impiantistica dettagliata sulle lavorazioni eseguite sui rifiuti 19 12 10 e 19 12 12 dal momento del loro arrivo in impianto al momento dell'uscita anche in relazione a quanto riportato nella UNI EN 15359 richiamata dal Decreto MATTM n. 22 del 14/02/2013”*. Successivamente, a seguito della documentazione integrativa trasmessa dalla ditta con nota prot. 144/2020/ad del 13.10.2020 (prot. provincia 29577 del 14.10.2020), si esprimeva con verbale n.36 del 22.10.2020 così come segue: *“Con riferimento all'istanza di modifica formulata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. .152/06 s.m.i si esprime **parere sfavorevole** in quanto le attrezzature impiantistiche attualmente disponibili non garantiscono per tutte le tipologie di rifiuti con diverse caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, genericamente qualificabili come CER 19.12.12, le lavorazioni atte al raggiungimento delle caratteristiche qualitative di cui alla UNI EN 15359:2011, richiamata dal D.M. n. 22 del 14/02/2013, per l'ottenimento del materiale classificabile come CSS e CSS-combustibile*.
- Inoltre, con successiva nota prot.27478 del 28.09.2020, la società presentava un'altra tipologia di istanza di modifica, a giudizio del gestore, di tipo non sostanziale, rappresentata dalla richiesta di aumento per le operazioni di recupero R3 della sola potenzialità massima giornaliera di rifiuti non pericolosi già autorizzata, e cioè dalle attuali 50 tonnellate/giorno alle 120 tonnellate giorno, ferma restando la potenzialità massima annua autorizzata di 20.000 tonnellate annue. La comunicazione era corredata con copia della valutazione di impatto ambientale rilasciato dalla Regione Puglia nel 2007 (D.D. n. 436 del 13/09/2007) e dall'attestazione di versamento degli oneri della tariffa istruttoria (€ 2.000,00) ai sensi della D.G.R. Puglia n. 36 del 12/01/2018.
- A parere della Irigom, la possibilità di trattare in R3 un quantitativo giornaliero superiore alle 50 (cinquanta) tonnellate/giorno, in particolare con riferimento alle attività di triturazione rifiuti, ha scontato favorevolmente la procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. Puglia n. 11 del 12/04/2001, a conclusione della quale la Regione Puglia ha rilasciato il previsto parere

favorevole alla compatibilità ambientale di cui alla Det. Dir. n. 436 del 13/09/2007 (che allegava agli atti della comunicazione).

### **Valutazioni in merito alla sostanzialità o non sostanzialità degli interventi**

Preliminarmente si evidenzia che:

- il D. Lgs.152/2006 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-bis “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.Lgs. 152/2006 all’art.29-nonies comma 1 “Modifica degli impianti o variazione del gestore” stabilisce che *“Il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 05.04.2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali” disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell’ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

Ciò premesso ed in linea con la normativa sopra riassunta, si rappresenta quanto segue:

- in merito alla prima istanza di modifica, vista la documentazione presentata e fatto proprio il parere del Comitato Tecnico Provinciale, si ritiene assentibile la modifica rappresentata dall’inserimento dei codici CER non pericolosi - con le relative operazioni R13-R12-R3 - in invarianza dei quantitativi autorizzati e, precisamente, dei codici 02.01.04 (rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi), 07.02.13 (rifiuti plastici), – 12.01.05 (limatura e trucioli di materiali plastici) – 15.01.02 (imballaggi di plastica) – 16.01.19 (plastica) – 17.02.03 (plastica) – 19.05.01 (parte di rifiuti urbani e simili non compostata) – 19.12.10 (rifiuti combustibili), mentre, di contro, si ritiene sostanziale – e quindi eventualmente assentibile a valle di una procedura ordinaria – l’inserimento dell’operazione R3 per il rifiuto 19.12.12 (altri rifiuti – compresi materiali misti – prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11) già autorizzato in R13/R12, atteso che: *“... le attrezzature impiantistiche attualmente disponibili non garantiscono per tutte le tipologie di rifiuti con diverse caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, genericamente qualificabili come CER 19.12.12, le lavorazioni atte al raggiungimento delle caratteristiche qualitative di cui alla UNI EN 15359:2011, richiamata dal D.M. n. 22 del 14/02/2013, per l’ottenimento del materiale classificabile come CSS e CSS-combustibile”*.
- In merito alla seconda istanza di modifica, preliminarmente si evidenzia che:
  - o sono assoggettate all’autorizzazione integrata ambientale (AIA) le installazioni dove si effettua il *“recupero di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 T al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza: ..... ....2) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al co-incenerimento”*;
  - o così come precisato dalla DGR n.648/2011, l’Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende l’intero complesso produttivo rappresentato sia dalla attività IPPC (indicate nell’allegato VIII alla parte seconda), sia dalle attività non rientranti eventualmente nel suddetto Allegato VIII. Inoltre, la modifica (sostanziale o meno) deve intendersi come variazione da apportarsi allo stato dell’intero complesso produttivo (attività IPPC e/o non IPPC – ove presenti);
  - o sempre ai sensi della DGR n.648/2011, sono da ritenersi sostanziali le modifiche che comportino un incremento pari o superiore al valore della soglia di legge, ovvero un aumento del 50% della capacità autorizzata qualora il medesimo aumento risulti inferiore alla soglia di legge;

Ciò detto e preso atto dell'approfondimento in ordine al vigente provvedimento di VIA, si rileva che la richiesta di aumento - per le operazioni di recupero R3 - della sola potenzialità massima giornaliera di rifiuti non pericolosi già autorizzata, e cioè dalle attuali 50 tonnellate/giorno alle 120 tonnellate/giorno, ferma restando la potenzialità massima annua autorizzata di 20.000 tonnellate annue, risulta in contrasto con quanto disciplinato dalla DGR n.648/2011 in quanto superiore al 50% della capacità autorizzata (attività R3 autorizzata per 50 t/giorno quindi sotto soglia IPPC, ma strettamente connessa all'attività IPPC costituita dall'operazione R12 di potenzialità autorizzata di 400 t/giorno).

A valle di quanto sopra esplicitato, si ritiene – di contro - assentibile l'aumento - per le operazioni di recupero R3 - della sola potenzialità massima giornaliera di rifiuti non pericolosi già autorizzata, e cioè dalle attuali 50 tonnellate/giorno alle 75 tonnellate/ giorno (massimo del 50% di quanto autorizzato), ferma restando la potenzialità massima annua autorizzata di 20.000 tonnellate annue.

Restano fatti salvi, altresì, eventuali ulteriori autorizzazioni e/o pareri da acquisire, ove previsti da specifica norma di riferimento e non ricompresi nel presente atto.

Inoltre, si precisa che le modifiche proposte dalla società Irigom Srl non determinano alcuna variazione dell'importo delle garanzie finanziarie già depositate presso la Provincia di Taranto, in riferimento ai parametri previsti dalla Delibera di Consiglio Provinciale n.113 del 17.12.2015; pertanto resta confermato quanto disposto dal provvedimento provinciale n.45728 del 28.09.2015 di accettazione delle garanzie finanziarie prestate. Resta onere del Gestore dell'installazione IPPC acquisire il nulla-osta della compagnia assicurativa al presente provvedimento, nonché di ogni eventuale provvedimento di modifica e/o integrazione riferita all'istallazione assicurata.

Il sottoscritto attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90.

Da atto altresì che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art.6/bis della L.241/90

Il Funzionario Responsabile  
Ing. Aniello Polignano

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**Letta** e fatta propria la relazione che precede;

**Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;

**Visti** gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n°165/2001;

**Vista** la L. 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii.;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 46 del 04.03.2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 36/2003;

**Vista** la Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001 e ss.mm.ii. "*Norme sulla valutazione di impatto ambientale*";

**Vista** la Legge Regionale n. 17 del 18 giugno 2007;

**Vista** la Legge Regionale n. 21 del 24 luglio 2012 "*Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali per le aree già dichiarate ad elevato rischio ambientale*".

**Visto** il Regolamento Regionale n. 24 del 3 ottobre 2012 "*Linee guida per l'attuazione della Legge Regionale n. 21 del 24 luglio 2012 recante Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali per le aree già dichiarate ad elevato rischio ambientale*".

**Vista** la Legge Regionale 3 del 12 febbraio 2014 "*Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) – Elenco tecnici competenti in acustica ambientale*";

**Vista** la Legge Regionale n. 23 del 16 aprile 2015 "*Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 11*";

**Vista** la D.G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "*Decreto legislativo 18Jebbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse*";

**Vista** la D.G.R. n. 1113 del 19/05/2011 *"Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006"*;

**Vista** la D.G.R. n. 648 del 05.04.2011 *"Linee Guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e per le indicazioni dei relativi percorsi procedurali"*;

**Vista** la D.G.R. n. 819 del 23 aprile 2015 *"Aggiornamento e adeguamento del Piano di Gestione di Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione"*;

**Vista** la D.G.R. n.1023 del 19 maggio 2015 *"Piano di gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione del testo coordinatore"*;

**Visto** il D.M. Ambiente 29/01/2007, che ha approvato *"Le linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5 Gestione dei rifiuti"*;

**Vista** la D.G.R. 11 aprile 2017 n. 553 *"L.R. n. 3/2014 - Art. 1 Esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale Indirizzi applicativi"*;

**Visti** il D.M. 58 del 6 marzo 2017 e la D.G.R. n.36 del 12.01.2018 (B.U.R.P. n. n. 23 del 12.2.2018) relativi alle tariffe previste in materia di AIA;

**Visto** il D.M. 27 settembre 2010 *"Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica"*;

**Vista** la Circolare del MATT n. 0022295 GAB del 27.10.2014 *"Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento recata dal Titolo III alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 46/2014"*;

**Vista** la L.R. 30/1986;

**Visto** lo Statuto provinciale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n.73 del 07.07.2015, successivamente modificata e integrata con i provvedimenti di modifica di tipo non sostanziale n.28 del 27.03.2017 e n.1000 del 25.10.2019;

**Considerate** le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente provvedimento e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;

Tutto ciò premesso,

#### **DETERMINA**

1. di considerare non necessaria l'attivazione di una procedura di assoggettabilità a V.I.A. per l'introduzione delle modifiche proposte e, contestualmente, di qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e DGRP 648/2011 e s.m.i, la modifica AIA rappresentata dall'inserimento dei codici CER - con le relative operazioni R13-R12-R3 - non pericolosi in invarianza dei quantitativi autorizzati e, precisamente, dei codici 02.01.04 (rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi), 07.02.13 (rifiuti plastici), - 12.01.05 (limatura e trucioli di materiali plastici) - 15.01.02 (imballaggi di plastica) - 16.01.19 (plastica) - 17.02.03 (plastica) - 19.05.01 (parte di rifiuti urbani e simili non compostata) - 19.12.10 (rifiuti combustibili), nonché l'aumento - per le operazioni di recupero R3 - della sola potenzialità massima giornaliera di rifiuti non pericolosi già autorizzata, e cioè dalle attuali 50 tonnellate/giorno alle 75 tonnellate/giorno, ferma restando la potenzialità massima annua autorizzata di 20.000 tonnellate annue.
2. di qualificare sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e DGRP 648/2011 e s.m.i, e quindi assoggettata ad eventuale procedura ordinaria di approvazione, la modifica AIA rappresentata dall'inserimento dell'operazione R3 per il rifiuto 19.12.12 (altri rifiuti - compresi materiali misti - prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11) già autorizzato in R13/R12, in linea con quanto espresso dal Comitato Tecnico Provinciale.
3. di qualificare, altresì, sostanziale - e quindi assoggettabile all'iter ordinario di approvazione - la richiesta di aumento, per le operazioni di recupero R3, della sola potenzialità massima giornaliera di rifiuti non pericolosi già autorizzata, e cioè dalle attuali 50 tonnellate/giorno alle 120 tonnellate/giorno, ferma restando la potenzialità massima annua autorizzata di 20.000 tonnellate annue, in quanto in contrasto con quanto disciplinato dalla DGR 648/2011;
4. di stabilire che il nuovo quadro autorizzativo della ditta Irigom è rappresentato dalle seguenti tabelle:

**TABELLA 1 – Rifiuti in ingresso e operazioni di recupero autorizzate**

Codice CER	Descrizione	Operazioni di recupero autorizzate		
		R13	R12	R3
<b>02</b>	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI			
<b>0201</b>	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca			
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X	X
<b>07</b>	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI			
<b>0702</b>	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali			
070213	Rifiuti plastici	X	X	X
070299*	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X
<b>12</b>	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA			
<b>1201</b>	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche			
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	X	X	X
<b>15</b>	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)			
<b>1501</b>	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)			
150102	Imballaggi in plastica	X	X	X
<b>16</b>	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO			
<b>1601</b>	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)			
160103	pneumatici fuori uso	X	X	X
160119	plastica	X	X	X
<b>1603</b>	prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati			
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X	X	X
<b>17</b>	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO ESCAVATO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)			
<b>1702</b>	legno, vetro e plastica			
170203	plastica	X	X	X
<b>19</b>	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA			



	SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE			
<b>1905</b>	Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi			
190501	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata	X	X	X
<b>1912</b>	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti			
191204	plastica e gomma	X	X	X
191210	Rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	X	X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X	

*\*scarti in gomma e plastica e fibre artificiali*

**TABELLA 2 – Potenzialità dell'impianto conseguente alle modifiche assentite**

Tipologia rifiuti	Operazioni (all.B e C alla parte IV del TUA)	Attività svolta dal gestore	Operazioni autorizzate (all.B e C alla parte IV del TUA)	Capacità massima istantanea autorizzata (ton)	Potenzialità massima giornaliera autorizzata (ton/giorno)	Potenzialità massima annua autorizzata (ton/annue)
Non pericolosi	R13: Messa in riserva	Stoccaggio	R13	4330	-	-
	R12: Scambio di rifiuti	Selezione e cernita lavaggio Adeguamento volumetrico vagliatura	R12	-	400	30000
	R3: Riciclaggio/Recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi	Selezione e cernita lavaggio Adeguamento volumetrico vagliatura granulazione deferrizzazione Separazione tela vibro vagliatura Confezionamento in big bags	R3	-	75	20000

- che l'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata esclusivamente in relazione alle modifiche oggetto di comunicazione da parte del Gestore;
- che il Gestore deve comunque rispettare tutte le prescrizioni impartite con la Determinazione Dirigenziale n.73 del 07.07.2015, successivamente modificata e integrata con le Determine di modifica di tipo non sostanziale n.28 del 27.03.2017 e n.1000 del 25.10.2019;
- che il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento;
- che l'autorizzazione di aggiornamento, per modifica non sostanziale, rilasciata ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi, ha termine finale di validità coincidente con quella dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata;
- di precisare che le modifiche proposte dalla società Irigom Srl non determinano alcuna variazione dell'importo delle garanzie finanziarie già depositate presso la Provincia di Taranto, in riferimento ai parametri previsti dalla Delibera di Consiglio Provinciale n.113 del 17.12.2015; pertanto, resta confermato quanto disposto dal provvedimento provinciale n.45728 del 28.09.2015 di accettazione delle garanzie finanziarie prestate. Resta onere del Gestore acquisire il nulla-osta della compagnia

- assicurativa al presente provvedimento, nonché di ogni eventuale provvedimento di modifica e/o integrazione riferita all'installazione assicurata.
10. di dare atto che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art.6/bis della L.241/90, per il responsabile del procedimento e per chi adotta il provvedimento;
  11. di dare atto della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.174/bis comma 1 del D.Lgs. n.267/00, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
  12. di precisare che il presente atto è esecutivo dal giorno stesso dell'adozione;
  13. di trasmettere la presente determinazione al Settore Affari Generali - Albo Pretorio online di questo Ente per la relativa pubblicazione per 15 giorni consecutivi;
  14. di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
  15. di notificare il presente atto alla ditta Irigom Srl e, contestualmente, di trasmettere il provvedimento ai sottoelencati Enti:
    - Comune di Massafra
    - Arpa Puglia – Direzione Generale e Dipartimento DAP Taranto
    - Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali
    - Regione Puglia – Servizio Rifiuti
    - ASL Taranto/1 Dipartimento di Prevenzione – S.I.S.P.;
    - Agenzia Territoriale Servizio di Gestione Rifiuti in Puglia;
    - Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - NOE di Lecce
    - Comando Provinciale G.di F. di Taranto
  16. di rendere noto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03**  
**Garanzie alla riservatezza**

*La pubblicazione dell'atto all'Albo on line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.*

Taranto, 06/11/2020

Il Direttore Generale  
**TORITTO ANTONIO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.